SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

Istituto italiano di studi germanici

DECRETO 15 marzo 2006.

Regolamento di organizzazione e funzionamento. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. Regolamento del personale.

06A03083

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2006. Situazione del bilancio dello Stato.

06A03712

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. **149.**

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *f)*, le parole: «lettera *n)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *o)*»;

b) al comma 1, lettera *p)*, le parole: «lettera *n)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *o)*»;

c) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;»;

d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse storico o collezionistico».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è consegnato al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «può essere consegnato al concessionario»;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.»;

d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui al comma 15» sono soppresse;

e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»;

f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonché, se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse;

g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.» sono soppresse;

h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo»;

i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'auto mercato» e la parola: «direttamente» sono soppresse;

l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonché» sono sostituite dalla seguente: «e»;

m) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.»;

n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.» sono soppresse;

o) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.»;

p) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *u)*.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: «i materiali» sono inserite le seguenti «di cui all'allegato II»;

b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: «Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;

c) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto — presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato — destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.»;

b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli operatori economici garantiscono che:»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalità di cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati».

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 la parola: «pertinenti» è soppressa.

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo le parole: «supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati».

4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il comma 2 è soppresso.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati».

3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «lettere *a), b), c), d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a), b), c)* e *d)*».

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*d-bis)* i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea;

d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;

d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 6 e 7».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine della lettera *b)* è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.».

2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-*bis*. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.».

Art. 12.

Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».

2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 2. è sostituito dal seguente:

2.	
a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno	1° luglio 2005 (1)
b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l'1% o meno di piombo in peso	1° luglio 2008 (2)

3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al punto 3., seconda colonna, è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

STORACE, *Ministro della salute*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2000/53/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 269 del 21 ottobre 2000.

— Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.» Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2005, n. 194:

«5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'art. 5, *commi 1 e 3* e all'art. 6.

3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 sul reimpiego e sul recupero.

4. È fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M_1 ed N_1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;

b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera *a)* a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;

c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;

d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;

e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;

f) "trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla *lettera o)*;

g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;

h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;

già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;

l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;

m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;

n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;

o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera *f)*;

p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla *lettera o)* autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;

q) "reimpiego", le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;

r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;

t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;

u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;

v) "sostanza pericolosa", le sostanze considerate pericolose in base alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;

z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.

2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera *b)*:

a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;

b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;

c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;

d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera *b)*, e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, *e i veicoli di interesse storico o collezionistico* o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 5 *(Raccolta)*. — 1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, *può essere consegnato al concessionario* o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta *qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6*.

2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta avvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.

3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, *in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.* Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le

modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

7. *Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo* destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA, *e* al trattamento del veicolo.

8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.

13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'art. 3, comma 1, lettera u).».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 6, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 6 *(Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso)*. — 1. Gli impianti di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *o)*, si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.

2. Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, sono svolte in conformità ai princìpi generali previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;

b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali *di cui all'allegato II* etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

3.-7. *(Omissis)*.

8. In conformità al disposto dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso art. 28 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. *Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.* Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni.

8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto — presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato — destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni.».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 7 *(Reimpiego e recupero). — 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.*

2. Gli operatori economici garantiscono che:

a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;

b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.

2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.

— La direttiva 75/442/CEE è pubblicata nella GUCE n. L. 194 del 25 luglio 1975.

— La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 8 *(Gestione del veicolo fuori uso)*. — 1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:

a) gli accordi di cui all'art. 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:

1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;

2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;

3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;

4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;

5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non è possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;

6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;

b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;

c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all'art. 6, commi 1 e 2;

d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attività di trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:

a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;

b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualità dei materiali trattati;

c) politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantità crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.

3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.

4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 10, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 10 *(Informazioni per la demolizione e codifica)*. — 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione *degli impianti di trattamento autorizzati* le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, *concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati*. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

2. *(Soppresso)*.

3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.».

Nota all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 11, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 11 *(Trasmissione di dati e di informazioni)*. — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive trasmettono alla Commissione delle Comunità europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002.

2. Entro il *30 aprile* di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati *relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati. Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza*.».

Nota all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 12, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 12 *(Accordi volontari)*. — 1. Fatti salvi i princìpi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5 comma 1, all'art. 8, comma 1, *lettere a), b), c) e d)*, all'art. 10, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonché per precisare le modalità di applicazione dell'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere forza vincolante;

b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;

c) essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunità europee;

d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;

d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono essere controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea;

d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;

d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 13 *(Sanzioni)*. — 1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'art. 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di mancata consegna del certificato *di cui all'art. 5, commi 6 e 7*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.

4. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione dei divieto di cui all'art. 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

6. In caso di violazlone degli obblighi derivanti dall'art. 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'art. 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.

8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-*bis* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».

Nota all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1.-4. *(Omissis)*.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso art. 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;

b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. *Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'art. 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.*

6. L'entita della garanzia finanziaria prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01.

7. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.

8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del dcreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'art. 1, comma 1, e definiti all'art. 3, comma 1, lettera *a)*.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria.

11-bis. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.

12. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.».

Nota all'art. 12:

— Gli allegati IV e II del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, come modificati dal presente decreto, così recitano:

«ALLEGATO IV
(articolo 5, comma 7)

Requisiti minimi per il certificato di rottamazione

Il certificato di rottamazione di cui all'art. 5, comma 7, deve indicare e includere:

1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;

2) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;

3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;

4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;

6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;

7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;

8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo è consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.».

«ALLEGATO II
(articolo 9, comma 1)

Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'art. 9, comma 1

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione	Da etichettare o rendere identificabili in base alla decisione 2002/525/CE
Piombo come elemento di lega		
1. Accaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo		
2. *a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno* *b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l'1% o meno di piombo in peso*	*1º luglio 2005 [1]* *1ª luglio 2008 [2]*	
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4% o meno di piombo		
4. Cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo		
Piombo e composti di piombo nei componenti		
5. Accumulatori		X
6. Masse smorzanti		X
7. Masse di equilibratura delle ruote	Veicoli omologati entro il 1º luglio 2003 e masse di equilibratura delle ruote destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1º luglio 2005 [3]	X
8. Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all'apparato propulsore	1º luglio 2005 [4]	
9. Stabilizzante per vernici protettive	1º luglio 2005	
10. Spazzole di carbone per motori elettrici	Veicoli omologati entro il 1º luglio 2003 e spazzole di carbone di motori elettrici destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1º gennaio 2005	
11. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche		X [5]
12. Rame nelle guarnizioni dei freni contenente, in peso, più dello 0,5% di piombo	Veicoli omologati entro il 1º luglio 2003 e manutenzione di tali veicoli: 1º luglio 2004	X
13. Sedi di valvole	Tipi di motore sviluppati entro il 1º luglio 2003: 1º luglio 2006	
14. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica esclusi il vetro delle lampadine e delle candele		X [6] (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
15. Vetro delle lampadine e delle candele	1º gennaio 2005	
16. Inneschi pirotecnici	1º luglio 2007	X
Cromo esavalente		
17. Rivestimento anticorrosione	1º luglio 2007	
18. Frigoriferi ad assorbimento net camper		X
Mercurio		
19. Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti		

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione	Da etichettare o rendere identificabili in base alla decisione 2002/525/CE
Cadmio		
20. Paste a film spesso	1º luglio 2006	
21. Accumulatori per veicoli elettrici	Dopo il 31 dicembre 2005 l'immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale data	X

[1] Entro il 1º gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilità di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera *a)* della direttiva 2000/53/CE.
[2] Cfr. nota 1.
[3] Entro il 1º gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.
[4] Cfr. nota 1.
[5] Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
[6] Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note:
- È ammessa una concentrazione massima dello 0,1%, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01%, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente [1].
- È ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4% in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente [2].
- Fino al 1º luglio 2007 è ammessa una concentrazione massima dello 0,4% in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente [3].
- È ammesso, senza limitazioni, il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'art. 4, paragrafo 2, lettera *a)* della direttiva 2000/53/CE.
- Ai fini della riparazione di parti di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1º luglio 2003 è consentita la utilizzazione di pezzi di ricambio [4] prodotti entro il 1º luglio 2007.

[1] «Introdotta intenzionalmente» significa «utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualità specifici. La definizione di «introdotta intenzionalmente» non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantità dei metalli regolamentati.
[2] Cfr. nota 1.
[3] Cfr. nota 1.
[4] La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti rientrano in voci specifiche».

06G0165

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare del Golfo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Castellammare del Golfo;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della organizzazione mafiosa arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Castellammare del Golfo, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellammare del Golfo (Trapani) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Castellammare del Golfo (Trapani) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vito Mattera - prefetto a riposo;

dott. Santo Lapunzina - viceprefetto aggiunto;

dott. Alfio Pulvirenti - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1º aprile 2006
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 3, foglio n. 299

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Castellammare del Golfo (Trapani), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

A seguito delle attività investigative finalizzate ad un approfondito monitoraggio circa la presenza di sodalizi mafiosi nel territorio di Castellammare del Golfo, è emersa la necessità di svolgere mirati accertamenti volti a verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di condizionamento degli organi elettivi da parte della criminalità organizzata e, pertanto, il prefetto di Trapani ha disposto, in data 28 giugno 2005, l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le risultanze dell'attività di accesso, confluite nella relazione redatta dalla commissione all'uopo incaricata, cui si rinvia integralmente, hanno evidenziato la sussistenza di obiettivi fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio.

L'ingerenza negli affari del comune e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una fitta rete di amicizie e frequentazioni di alcuni amministratori e dipendenti con esponenti della consorteria malavitosa, che si sono attivati nella gestione, anche indiretta, di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni ed appalti dei servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti. Detta situazione è attestata dall'esito di complesse operazioni di polizia, conclusesi in due fasi, con l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. di Palermo in data 13 luglio 2004 ed in data 13 gennaio 2005 nei confronti di appartenenti a cosche mafiose, imprenditori, ed alcuni amministratori e dipendenti comunali.

In particolare, gli accertamenti hanno messo in luce come la sussistenza di pregiudizievoli cointeressenze risale anche al periodo delle consultazioni elettorali del 2002, nel corso del quale un candidato al consiglio comunale avrebbe ripetutamente invocato l'appoggio di un componente della famiglia mafiosa per sensibilizzarne il sostegno al fine di indirizzare l'elettorato in favore proprio e di un altro soggetto candidato alla carica di sindaco.

Proprio per tali vicende, due soggetti, di cui uno risultato eletto in seno al consiglio, sono stati indagati per i delitti di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto, per ottenere a proprio vantaggio il voto elettorale, offrivano o comunque promettevano di offiire al congiunto di un capomafia l'assunzione presso un centro di assistenza, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di «cosa nostra».

La complessità degli intrecci tra settori strategici dell'ente e la locale consorteria malavitosa si riscontra nella vicenda in cui è stato coinvolto un dirigente della polizia municipale, che si è adoperato per far conseguire a due soggetti espressamente indicati da un compo-

nente della locale cosca mafiosa, di cui peraltro è affine, l'autorizzazione amministrativa per esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, al fine di eludere la normativa in materia di prevenzione. Il dipendente, tratto in arresto in esecuzione di una ordinanza emessa dal GIP di Palermo nel luglio 2004, ha ammesso le proprie responsabilità patteggiando la pena.

Il pericoloso coinvolgimento di settori chiave dell'amministrazione con ambienti della criminalità organizzata risulta ricostruito nelle ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse nel gennaio del 2005, per gravi imputazioni, quali falso per soppressione di documenti pubblici e di abuso di ufficio aggravato finalizzato ad aggirare le norme sull'abusivismo ediizio, reato aggravato dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, giacché commessi allo scopo di favorire una famiglia mafiosa locale.

I provvedimenti cautelari hanno riguardato, tra gli altri, il responsabile del settore abusivismo e condono del comune, un funzionario del settore amministrativo, un dirigente dell'ufficio tecnico, mentre altri amministratori e dipendenti risultano coinvolti in procedimenti penali per gravi reati anche contro la pubblica amministrazione, che rivelano atteggiamenti in palese contraddizione con il ruolo istituzionale ricoperto.

La strumentalizzazione del ruolo istituzionale in funzione degli interessi della criminalità emerge con chiara evidenza laddove è stato accertato che un imprenditore, appartenente ad associazione mafiosa, precostituiva condizioni di favore per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, in virtù dei contatti tenuti con un dipendente dell'ufficio tecnico, che in una particolare vicenda si adoperava nell'alterazione di pratiche relative ad un appalto progettando la soppressione di una offerta irregolare e la sostituzione della stessa con una nuova offerta idoneamente corretta.

Il grado di pregiudizio arrecato al regolare funzionamento dell'ente emerge anche nella vicenda che vede coinvolto l'ufficio tecnico ed in particolare il settore abusivismo e condono, relativamente alle tecniche adottate per aggirare le norme antiabusivismo e favorire la procedura di rilascio di una concessione edilizia in sanatoria su un immobile, insistente in una località di pregio, nella disponibilità di un noto esponente mafioso.

La commissione rileva come, a fronte dei numerosi pregiudizi che hanno interessato diversi dipendenti del comune, alcuni, come riferito, anche destinatari di misure cautelari personali, l'amministrazione, lungi dal conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità, abbia posto in essere adempimenti non adeguati alla gravità dei reati ed al conseguente pregiudizio per l'immagine e la credibilità dell'ente locale nei confronti della comunità. Sintomatici di tale atteggiamento sono, da un lato, l'esigua incisività del provvedimento sanzionatorio - sospensione dal servizio per sette giorni - emesso nei confronti del citato dipendente che ha patteggiato la pena, nonostante la tipologia dei fatti costituenti reati, peraltro commessi con abuso delle funzioni istituzionali, dall'altro, la mancata attivazione delle azioni disciplinari nei confronti degli altri dipendenti sottoposti ai procedimenti penali instaurati.

Depongono nel senso di una gestione non assolutamente insensibile agli interessi esterni gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso nel settore delle opere pubbliche, sul quale notoriamente convergono le attenzioni della criminalità organizzata. Il ricorso a procedure ristrette, quali la trattativa privata ed il cottimo fiduciario, per la scelta del contraente in più occasioni non è apparso sorretto da criteri di urgenza, indifferibilità o particolare natura delle prestazioni richieste, fissati dal legislatore in ottemperanza, peraltro, alle direttive comunitarie. Detta condizione è stata riscontrata dalla commissione in ripetute gare effettuate a trattativa privata, ove è risultato anche carente il requisito fondamentale dell'invito, posto a garanzia del principio della concorrenza, da effettuarsi da parte della stazione appaltante ad almeno dieci ditte nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Per contro, l'amministrazione circoscriveva la partecipazione alle sole imprese di fiducia, esclusivamente locali, alcune delle quali presentano al proprio interno soggetti vicini agli ambienti malavitosi. Le citate anomalie attengono alle trattative per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici, del servizio di manutenzione delle vie urbane, strade ed immobili di proprietà comunale che la commissione ha esaminato, riscontrandone piuttosto la condizione di manutenzione ordinaria, la quale avrebbe richiesto l'asta pubblica, modalità di gara più trasparente ed economica per la pubblica amministrazione.

Ulteriore fattore comune alle gare esaminate dalla commissione è la carenza nei verbali di gara di ogni riferimento circa le cautele che devono essere adottate a tutela dell'integrità delle buste contenenti le offerte, con palese pregiudizio dei principi di segretezza delle offerte e delle pari condizioni tra tutti i concorrenti.

Per quel che riguarda il ricorso ai cottimi fiduciari, gli accertamenti ispettivi mettono in luce numerose irregolarità relative sia all'iscrizione negli elenchi delle ditte di fiducia del comune, limitata alle sole imprese aventi sede nell'ambito territoriale dell'ente, in palese difformità delle direttive comunitarie, sia alla carenza del certificato camerale relativo al nulla osta antimafia. Condizioni che assumono valore sintomatico dei canali attraverso i quali si attua la penetrazione della criminalità organizzata e che in quella concreta realtà contingente hanno trovato conferma nei procedimenti giudiziari soprarichiamati, che hanno coinvolto dipendenti comunali per comportamenti posti in essere al fine di influenzare l'esito dell'assegnazione dei lavori.

Relativamente al settore urbanistico è emersa una conduzione generale, sia di governo che di gestione, non efficacemente rivolta alla cura degli interessi pubblici, ma piuttosto indirizzata allo sfruttamento del territorio, caratterizzato da centri naturalistici, storici e culturali di particolare pregio, al quale non sono estranei gli interessi delle associazioni criminali. Rileva, a tal proposito, l'approvazione del piano di lottizzazione convenzionato connesso alla realizzazione di due alberghi in località Scopello, con cui di fatto sono state autorizzate alla costruzione delle strutture due società collegate ad un esponente della famiglia mafiosa locale ed in rapporti di affari con un consigliere comunale. Sottesa a precostituire situazioni di indebito vantaggio appare anche la concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un immobile ad uso residenziale, realizzato da una impresa collegata al citato esponente mafioso, che in effetti è stato adibito a struttura turistica in contrasto con lo strumento urbanistico ed in atto gestita da un congiunto di un noto esponente mafioso, deceduto.

In sede ispettiva viene delineato, inoltre, un quadro di disattenzione dell'amministrazione nei confronti del diffuso fenomeno dell'abusivismo edilizio, sotto il duplice aspetto dell'attività repressiva e dell'attività di sanatoria, con effetti che a volte si sono risolti direttamente o indirettamente in favore di soggetti inseriti organicamente nella locale cosca mafiosa o alla stessa collegati.

Gli elementi emersi dalla procedura di accesso nonché la ricostruzione operata dagli organi investigativi appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata che ha alterato il ruolo che la legge assegna al comune di ente esponenziale della comunità dei cittadini e configura un concreto pericolo di sviamento dell'attività dal perseguimento degli interessi dell'intera collettività.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Castellammare del Golfo, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini.

Pertanto, il prefetto di Trapani, con relazione del 14 febbraio 2006, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, legittimanti lo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare del Golfo (Trapani), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 22 marzo 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A03563

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 febbraio 2006.

Adeguamento delle tariffe delle visite mediche e delle prestazioni specialistiche e di laboratorio per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al volo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, in base al quale le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità psicofisica necessaria per conseguire o mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate presso i Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità (ora Ministero della salute), o presso uno degli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare, ovvero presso altri qualificati organi sanitari da autorizzare nelle forme previste dallo stesso articolo;

Visto l'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica che, nel porre a carico dell'esaminando le spese per le visite mediche effettuate presso gli Istituti medico legali, demanda ad un decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della sanità, la determinazione delle relative tariffe;

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1997 che, ai sensi del citato art. 33, determina per i Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti la tariffa della visita medica, incluso il giudizio di idoneità psicofisica al volo, in lire 55.000 (ora euro 28,41) e fa rinvio alle tariffe previste dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni, per le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio correlate all'accertamento in questione;

Ritenuto necessario adeguare le tariffe per le visite mediche effettuate presso gli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare a quelle stabilite dal Ministero della sanità con il citato decreto del 7 agosto 1997;

Acquisito il parere del Ministero della salute, espresso con nota n. 100.1/3057-G/425 del 1° febbraio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Tariffa delle visite di accertamento

1. La tariffa della visita medica di accertamento (iniziale, periodica, straordinaria e di appello), di cui all'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, effettuata presso gli Istituiti medico legali o altre strutture sanitarie dell'Aeronautica militare all'uopo autorizzate, comprensiva del giudizio d'idoneità psicofisica, è fissata in complessivi euro 28,41.

Art. 2.

Tariffe delle prestazioni specialistiche e di diagnostica

1. Le tariffe delle visite e prestazioni specialistiche e delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, effettuate ai fini di cui all'art. 1, presso gli Istituiti medico legali o altre qualificate strutture sanitarie dell'Aeronautica militare all'uopo autorizzate, sono determinate nella misura fissata dal decreto ministeriale 22 luglio 1996 e successive modificazioni.

Art. 3.

Modalità di versamento dei proventi

1. L'importo corrispondente alle tariffe delle prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 è versato al capo X - capitolo 3458 ed al capo XVI - capitolo 3580 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 3, foglio n. 81

06A03564

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2006.

Disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, recante attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2004, che dispone la sospensione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera;

Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2005; supplemento ordinario n. 91 e, in particolare, l'art. 10-*ter*, comma 1, che prevede che, ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o piu decreti, può affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui nella richiamata normativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 settembre 2005 recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2005, n. 273;

Ravvisata l'opportunità di definire taluni aspetti procedurali relativi alla stipula e gestione dei contratti di filiera nonché le modalità di presentazione dei progetti esecutivi e le variazioni al programma d'investimenti, successivi all'approvazione da parte del CIPE;

Decreta:

Art. 1.

Stipula e contenuto del contratto di filiera

1. I contratti di filiera approvati dal CIPE sono stipulati tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente del contratto stesso, che sottoscrive in nome e per conto di tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

2. I termini per la stipula, quali indicati dalla circolare 2 dicembre 2003, decorrono dalla data di ricezione da parte del proponente della versione definitiva del contratto.

3. Nel contratto sono definiti i seguenti elementi:

programma di investimenti, articolato per beneficiario e per tipologia di investimento ammissibile;

contenuto e articolazione dei progetti esecutivi;

agevolazioni concesse, distinte in contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, per ciascun beneficiario e per tipologia di investimento;

rapporti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente, ai fini dell'attuazione del contratto di filiera;

obblighi a carico del proponente, modalità di erogazione delle agevolazioni e garanzie;

variazioni del programma di investimenti;

monitoraggio e controllo;

cause di revoca e modalità di recupero delle agevolazioni erogate.

Art. 2.

Progetti esecutivi

1. I progetti esecutivi devono essere presentati dal proponente al Ministero delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di stipula del contratto.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati del relativo piano finanziario e cronogramma delle attività, con l'indicazione, per ciascun anno, delle fonti di copertura (contributo pubblico e risorse private).

3. I progetti esecutivi ed i relativi piani di erogazione delle agevolazioni, sono approvati con decreto direttoriale, previa istruttoria svolta dall'Amministrazione o da altro soggetto dalla medesima incaricato della gestione dei contratti di filiera.

Art. 3.

Variazioni del programma di investimenti

1. Entro il limite massimo delle agevolazioni concesse al singolo beneficiario con la delibera CIPE di approvazione del contratto di filiera, l'Amministrazione potrà autorizzare eventuali variazioni della tipologia degli investimenti, a parità di intensità massima dell'aiuto e purché i nuovi investimenti siano conformi con il regime di aiuti n. N 381/2003 e coerenti con il piano progettuale.

2. Possono essere proposte all'approvazione del CIPE, previa valutazione positiva da parte dell'Amministrazione, eventuali modifiche del programma di investimenti, entro il limite delle risorse già assegnate con delibera del CIPE ai singoli contratti di filiera.

Roma, 20 marzo 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A03595

DECRETO 27 marzo 2006.

Cancellazione di talune varietà di specie di piante ortive dai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro sia se il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta sia se la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza, nel qual caso può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 1, commi 1 e 2, del dispositivo non sono state presentate, o sono state presentate in ritardo, le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 1, comma 2, del dispositivo è stata richiesta dagli interessati la concessione di un periodo transitorio per la commercializzazione delle relative sementi;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 1, comma 3, del dispositivo è stata richiesta la cancellazione dai registri nazionali da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 1, comma 4, del dispositivo non sono stati inviati, da parte degli interessati, i campioni di sementi per l'effettuazione delle prove previste dalla circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 1996 e, pertanto, non è stato possibile accertare le caratteristiche di distinguibilità, stabilità ed omogeneità ai fini del rinnovo dell'iscrizione delle varietà stesse;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 2 del dispositivo medesimo, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata, o ritardata, presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo di iscrizione*
Anguria o Cocomero	2058	Capricho	20/03/1995	--
Anguria o Cocomero	1649	Rapsody	21/02/1994	--
Asparago	850	Diego	25/03/1985	27/03/1995
Carota	1639	Cartago	21/02/1994	--
Carota	1640	Delo	21/02/1994	--
Carota	851	Luxor	04/12/1985	27/03/1995
Cavolfiore	854	Artemis	04/12/1985	27/03/1995
Cavolfiore	858	Highlight	28/12/1984	03/03/1995
Cavolo broccolo	1651	Pegaso	20/03/1995	--
Cetriolino	884	Calico	25/01/1984	27/03/1995
Cetriolo	892	Early triumph	25/01/1984	27/03/1995
Cicoria	1638	Crosara	20/03/1995	--
Cipolla	913	Armada	04/12/1985	27/03/1995
Cipolla	2030	Early Supreme	27/10/1995	--
Fagiolo di Spagna	2258	Venere	21/02/1994	--
Fagiolo nano	931	Giulia	28/12/1984	27/03/1995
Fagiolo nano	938	Lena	28/12/1984	27/03/1995
Fagiolo nano	942	Minia	28/12/1984	27/03/1995
Fagiolo nano	944	Montalbano	04/12/1985	27/03/1995
Fagiolo nano	951	Niveo	04/12/1985	27/03/1995
Fagiolo nano	952	Patrizia	28/12/1984	27/03/1995
Finocchio	2064	Dover	20/03/1995	--
Finocchio	978	Tusco	25/01/1984	03/03/1995
Indivia riccia	1646	Rodi	20/03/1995	--
Lattuga	2067	Chieftain	20/03/1995	--
Lattuga	1644	Marè	21/02/1994	--
Lattuga	2212	Mula	21/02/1994	--
Lattuga	2063	Panarea	20/03/1995	--
Lattuga	2060	Ponza	20/03/1995	--
Lattuga	2062	Red Fire	20/03/1995	--
Lattuga	1643	Suva	21/02/1994	--
Lattuga	994	Tenerife	28/12/1984	03/03/1995
Melanzana	1006	Maya	04/12/1985	27/03/1995
Melanzana	1009	Nite king	25/01/1984	27/03/1995
Melone	1025	Concorde	28/12/1984	03/03/1995
Melone	2262	Missidor	21/02/1994	--
Melone	1036	Pecos	25/01/1984	27/03/1995
Melone	1637	Tiziano 86-85	21/02/1994	--
Pisello a grano rugoso	1106	Lynx	04/12/1985	27/03/1995

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo di iscrizione*
Pisello a grano rugoso	2059	Matisse	27/10/1995	--
Pisello a grano rugoso	1119	Vip	25/01/1984	27/03/1995
Pisello a grano rugoso	1120	Wolf	04/12/1985	27/03/1995
Pomodoro	1670	Ellis	21/02/1994	--
Pomodoro	1591	Fabrizio	20/03/1995	--
Pomodoro	1177	Gran Canyon	25/01/1984	16/10/1995
Pomodoro	1592	Lungo di Sarno	20/03/1995	--
Pomodoro	1679	Preferita	21/02/1994	
Pomodoro	1593	Rosso Acerrano	20/03/1995	--
Pomodoro	1590	Santa Chiara	20/03/1995	--
Pomodoro	1247	Sunny	28/12/1984	03/03/1995
Pomodoro	1634	Taurus	21/02/1994	--
Zucchino	1315	Herald	28/12/1984	03/03/1995

2. A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le varietà sotto elencate, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata, o ritardata, presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino alla data a fianco di ciascuna indicata:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo di iscrizione*	*Data di scadenza della proroga di commercializzazione*
Fava	971	Histal	25/01/1984	27/03/1995	30/06/2008
Fava	972	Primabel	25/01/1984	27/03/1995	30/06/2008
Finocchio	1595	Helvia 90	20/03/1995	--	30/06/2008
Peperone	1074	Romital	04/12/1985	27/03/1995	30/06/2008
Pomodoro	1625	Ecodoro	21/02/1994	--	30/06/2007
Pomodoro	1626	Ecosano	21/02/1994	--	30/06/2007
Porro	1596	S.Giovanni 90	21/02/1994	--	30/06/2007

3. A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi su richiesta dei relativi responsabili della conservazione in purezza:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo di iscrizione*
Anguria o Cocomero	2133	Amanda	20/03/1995	--
Cavolo verza	164	Di Napoli precoce	20/06/1977	16/02/2000
Finocchio	2123	Fenicio	20/03/1995	--
Indivia scarola	415	Bianca di Napoli	20/06/1977	16/02/2000
Melanzana	1826	Semadar	21/11/1990	18/02/2002
Melone	2125	Dorine	20/03/1995	--
Melone	1831	Sharon	21/11/1990	18/02/2002
Peperone	1836	Gambo	21/11/1990	18/02/2002
Peperone	1843	Tal	21/11/1990	18/02/2002
Pomodoro	1229	Saba	11/06/1988	04/02/1999
Pomodoro	1230	Sacos	11/06/1988	04/02/1999
Pomodoro	1234	Samantha	11/05/1982	18/03/2003
Pomodoro	1790	Santuzzo	05/10/1989	09/01/2001
Rapa primaverile e autunnale	1504	Lunga viola del Circeo	20/06/1977	04/02/1999
Rapa primaverile e autunnale	843	Mezza lunga bianca colletto verde foglia intera	20/06/1977	16/02/2000
Spinacio	1889	Shark	21/11/1990	18/02/2002
Zucchino	2131	Princess	20/03/1995	--

4. A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *d)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo di iscrizione*
Bietola da orto	57	Nera di Milano	20/06/1977	16/02/2000
Carota	71	Nantes robur	20/06/1977	16/02/2000
Cavolo laciniato	151	Nero di Toscana	20/06/1977	16/02/2000
Cavolo verza	165	Di Napoli tardivo	20/06/1977	30/05/2002
Cipolla	265	Eclipse	20/06/1977	16/02/2000
Rapa primaverile e autunnale	737	Norfolk a colletto violetto	20/06/1977	16/02/2000

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A03638

DECRETO 27 marzo 2006.

Iscrizione di alcune varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Lino

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
009772	Baladin	Laboulet Semences – F -
009771	Linoal	Laboulet Semences – F -

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile conservazione in purezza*
009308	Mizar	P	D.J. Van Der Have – NL -
009792	Annalisa	D	KWS Saat AG – D - e KWS Italia - Milano
009791	Cesira	D	KWS Saat AG – D - e KWS Italia - Milano
009797	**A159**	D	Agra Società del seme – Massa Lombarda (RA)
009796	**A911**	D	Agra Società del seme – Massa Lombarda (RA)
009795	Impala	D	KWS Saat AG – D -
009793	Gladio	D	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali – Bologna
009794	Dardo	P	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali – Bologna
009790	Bramata	D	Syngenta Sedds AB – S -
009789	Grinta	D	Syngenta Sedds AB – S -
009788	Señorita	D	Syngenta Sedds AB – S -
009805	Vexil	D	Delitsch Pflanzenzucht GmbH – D -

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile conservazione in purezza*
009858	Hisseo	HS	Apex – F -
009841	ES Alyssa	HS	Euralis Semences – F -
009839	ES Aloha	HS	Euralis Semences – F -
009838	ES Zalema	HS	Euralis Semences – F -
009837	ES Tocata	HS	Euralis Semences – F -
009836	ES Royal	HS	Euralis Semences – F -
009835	ES Petunia	HS	Euralis Semences – F -
009830	ES Alkora	HT	Euralis Semences – F -
009845	Imigen	HS	Eurogen – Piazza Armerina (EN)
009827	Marasca	HS	Interdor – F -
009813	Indra	HS	I.N.R.A. – F -
009825	Irana	HT	Hibrisol s.l. – E -
009820	**LG5446**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
009819	**LG5515HO**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
009821	**LG5650**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
009818	**LG5635**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
009816	Serin	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
009815	**LG5590**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F -
009814	Fortune	HT	Limagrain Verneuil Holding – F -
009846	Contal	HS	Laboulet Semences – F -
009849	Allblack	HS	Laboulet Semences – F -
009844	**MAS 97A**	HS	Maisadour Semences – F -
009843	**MAS 95A**	HS	Maisadour Semences – F -
009842	**MAS 93IR**	HS	Maisadour Semences – F -
009809	NK Meldimi	HS	Syngenta Seeds s.a.s. – F -
009828	Morela	HS	Maisadour Semences – F -
009812	Jullia	HS	R2n s.a.s. – F -
009824	Tatisol	HT	Hibrisol s.l. – E -
009860	**PR63A31**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. –USA -
009862	**PR64A34**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. –USA -
009863	**PR63A04**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. –USA -
009864	**PR64E83**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. –USA -
009865	**PR64A32**	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. –USA -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A03637

DECRETO 27 marzo 2006.

Iscrizione delle varietà di specie agrarie frumento tenero e orzo distico nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 27 settembre 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Vista la richiesta con la quale sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9406	Mistralis	SCA Adrien Momont & Fils - Francia

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9411	Firenza	SCA Adrien Momont & Fils - Francia

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A03634

DECRETO 27 marzo 2006.

Iscrizione di talune varietà di specie di soia nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, con le note a fianco di esse indicanti «valutata per la produzione di latte di soia» o «valutata per l'alimentazione diretta degli animali»;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia (valutate per la produzione di latte di soia)

Codice SIAN	*Varietà*	*Gruppo*	*Responsabile conservazione in purezza*
008787	Royalpro	I	Northland Seed and Grain – USA - e S.I.S. – San Lazzaro di Savena (BO)
008776	Toyopro	0	Northland Seed and Grain – USA - e S.I.S. – San Lazzaro di Savena (BO)
008785	Soyapro	I	Northland Seed and Grain – USA - e S.I.S. – San Lazzaro di Savena (BO)
008784	Minnpro	I	Northland Seed and Grain – USA - e S.I.S. – San Lazzaro di Savena (BO)

Soia (valutate per l'alimentazione diretta degli animali)

Codice SIAN	*Varietà*	*Gruppo*	*Responsabile conservazione in purezza*
009286	Ascasubi	I	E.R.S.A. Friuli Venezia Giulia - Gorizia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A03636

DECRETO 28 marzo 2006.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere le cancellazioni delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 20 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di esse indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice SIAN	*Specie*	*Varietà*	*Responsabile*	*DM di iscrizione o rinnovo*
008814	Girasole	PR63M80	Pioneer Hi-Bred	17/03/2004
008837	Girasole	PR63H86	Pioneer Hi-Bred	17/03/2004
002794	Riso	Lago	Lugano Leonardo	18/02/2002
002716	Riso	Elvo	Lugano Leonardo	17/03/2003
003724	Loglio perenne	Ligracia	D.S.V.	06/03/1996
007107	Patata	Unica	Nordkartoffel Zucht.	27/08/2001
003976	Festuca arundinacea	Malik	DLF Trifolium	06/03/1996
003977	Trifoglio bianco	Landy	DLF Trifolium	06/03/1996

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A03635

DECRETO 30 marzo 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Fontina», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale all'organismo CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è stata rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto 10 giugno 2003, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 luglio 2003;

Visto il decreto 27 ottobre 2003, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 10 giugno 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 10 novembre 2003;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2004;

Visto il decreto 10 giugno 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 luglio 2004;

Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 novembre 2004;

Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005;

Visto il decreto 13 giugno 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 luglio 2005;

Visto il decreto 23 settembre 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 ottobre 2005;

Visto il decreto 14 febbraio 2006 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005 e 23 settembre 2005, è stata prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl;

Vista la comunicazione del Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina, datata 12 gennaio 2006 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Fontina», l'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina», allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 25 gennaio 2006, protocollo n. 60591 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA - Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fontina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fontina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fontina», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Fontina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalla regione autonoma Valle d'Aosta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03562

DECRETO 31 marzo 2006.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2005 «Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extravergini e vergini di oliva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 7 aprile 2005;

Considerato che il Ministero cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini;

Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extravergini e vergini di oliva è integrato, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, con i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

Regione ABRUZZO			
N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ANTICO CARLA	PENNE (PE)	04/02/1983
2	BEVILACQUA ENZO	CHIETI	11/04/1947
3	CALVI FERDINANDO	MILANO	14/09/1978
4	CANTAGALLO MILA	PESCARA	04/10/1961
5	CARASOLI EUGENIA	POPOLI (PE)	14/05/1978
6	CARBONI GAETANO	ATRI (TE)	19/09/1976
7	CASTALDO FRANCESCO	ACERRA (NA)	03/01/1943
8	CERRETANI LORENZO	PENNE (PE)	17/02/1976
9	CIABARRA ELVIRA	ATRI (TE)	14/01/1973
10	CIPRIANI TAMARA C.	JOHANNESBURG	16/09/1971
11	CRETELLA FRANCESCA	PESCARA	26/12/1971
12	D'ADDARIO LUCIO	PIANELLA (PE)	29/01/1951
13	D'ALOISIO PAOLO	LERETO A. (PE)	23/08/1966
14	DI CREDICO MATTEO	ATRI (TE)	17/02/1984
15	DI LEONARDO DIEGO	PIANELLA (PE)	02/07/1962
16	DI LORENZO STEFANO	PESCARA	26/07/1974
17	DI SABATINO LORIANO	BERNA (SVIZZERA)	05/03/1970
18	DI SERIO MARIA GABRIELLA	PESCARA	29/07/1978
19	DI SIMONE EDGARDO	PENNE (PE)	21/01/1972
20	DI ZIO CARLA	PENNE (PE)	13/02/1974
21	FERRI SILVANO	MOSCUFO (PE)	21/10/1948
22	GIANCATERINO MAURO	PENNE (PE)	08/07/1978
23	GIANNICO NICOLA	ATESSA (CH)	18/05/1945
24	GIORDANO ANDREA	PESCARA	06/10/1968
25	GUZMAN GARCIA ELENA	PONTEVEDRA (SPAGNA)	27/05/1958
26	INNAMORATI CLAUDIO	PESCARA	11/04/1950
27	LINO DIANA	CHIETI	26/10/1962
28	MARCHESANI GIANLUCA	CHIETI	08/06/1968
29	PANTALTO MARCO	CHIETI	15/07/1970
30	ROMAGNOLI GIOACCHINO	ORTONA (CH)	17/02/1968
31	ROSATI GIANFRANCO	COLLECORVINO (PE)	12/10/1962
32	SANTILLI GIANNI	PESCARA	11/09/1971
33	SANTOFERRARA LUCIANO	CHIETI	07/04/1962
34	SPERANZA EDOARDO	BERNA (SVIZZERA)	16/09/1971
35	VALENTINI FRANCESCO P.	PESCARA	16/07/1961
36	VALLORETO PASQUALINO	MOSCUFO (PE)	17/04/1953

Regione BASILICATA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BALDANTONI MICHELE	ACERENZA (PZ)	09/03/1964
2	FANELLI MARIELLA	POTENZA	22/06/1977
3	LATORRACA AGNESE	POLLA (SA)	23/02/1979
4	MATTIA FELICE ROSARIO	POTENZA	08/05/1970

Regione CALABRIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	CRICRI' WALTER	VIBO VALENTIA	06/03/1965
2	GALLUCCI GISELDA	COSENZA	04/12/1972
3	MADEO ALFREDO	COSENZA	25/09/1967
4	MAROTTA FEDERICO	COSENZA	11/01/1969
5	PARISE ATTILIO	COSENZA	20/07/1978
6	TRUNGADI MICHELE	REGGIO CALABRIA	06/11/1965
7	VALENTE LUCIO	COSENZA	13/12/1974

Regione CAMPANIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ARGENZIANO ANGELINA	AVELLINO	09/03/1943
2	BOCCHINO BIAGIO	APICE (BN)	14/11/1954
3	CENTRITTO MARIA LUISA	CAMPOBASSO	07/02/1955
4	CERRATO UMBERTO	NAPOLI	21/08/1963
5	CIERVO DOMENICO	S. AGATA DEI GOTI (BN)	14/02/1948
6	CURATOLO ORSOLA	BENEVENTO	03/01/1955
7	D'AQUINO LEONARDO	AVELLINO	29/05/1977
8	DE SIMONE CARMELA	PAGANI (SA)	21/08/1980
9	DI PRISCO VINCENZO	BOSCOREALE	01/01/1955
10	DI SAPIO ELISEO	LIONI (AV)	07/02/1966
11	FERRARA RITA	SALERNO	29/08/1964
12	FORTUNATI TANCREDI	SALERNO	11/10/1970
13	GIRARDI FRANCESCO	NAPOLI	08/05/1967
14	IZZO ANDREA	BOLOGNA	08/05/1958
15	MARANO MARIA ROSARIA	BATTIPAGLIA (SA)	07/08/1966
16	MARCELLO ANTONIO	MONTEMARANO(AV)	08/11/1948
17	MEOLA COSIMO GIUSEPPE	PONTE (BN)	11/02/1952
18	MODAFFIERI MAGLIANO MARINA	NAPOLI	04/06/1959
19	NAPOLI PAOLA	SALERNO	09/04/1950
20	PASCARELLA ROBERTO	AVELLINO	13/03/1969
21	RUGGIERO ANTONIO	TEANO (CE)	14/05/1959
22	SPAGNUOLO ANTONIO	OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)	23/01/1964
23	TORRE UMBERTO	CAPACCIO (SA)	02/12/1948
24	VALIANTE FELICE	S. MAURO LA BRUCA (SA)	14/02/1942
25	ZACCARIA VALERIA	AVELLINO	10/09/1969

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	PECILE LUCIANA	TRIESTE	22/01/1950
2	VECCIA PAOLO	PISA	01/08/1960
3	PEROSSA FULVIA	TRIESTE	02/03/1953
4	VUCH WALTER	TRIESTE	02/11/1959
5	RASMAN SILVIA	TRIESTE	17/06/1954
6	FUMAROLA MAURIZIO	PALMANOVA (UD)	03/02/1972
7	CAROLI ANTONELLA	MARTINA FRANCA (TA)	15/07/1972
8	MARTINA GIULIANA	SPILIMBERGO (PN)	23/06/1949
9	GREGORI RENATO	TRIESTE	11/10/1951
10	COTAR MILOŠ	GORIZIA	19/09/1974
11	PERLA ANTONELLA	ROMA	13/02/1962
12	BENEDETTI PAOLO	PALAZZOLO DELLO STELLA	29/07/1937
13	VERSOLATTO FRANCESCA	PALAZZOLO DELLO STELLA	06/06/1944
14	MENON CARLO	GORIZIA	29/10/1952

Regione LIGURIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BRUZZONE DIEGO	ALBENGA	30/04/1972
2	D'AGOSTINO BARBARA	IMPERIA	21/09/1977
3	MARE FRANCESCA	ALBENGA	05/04/1974
4	MEDINI LUCA	SAVONA	25/01/1968
5	PIZZO GIANCARLO	GENOVA	22/01/1956

Regione LOMBARDIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ARICI MARINELLA	BRESCIA	23/11/1968
2	BARONE MARIA GRAZIA	ROSSANO (CS)	06/09/1959
3	BERTAZZI ANDREA	DESENZANO DEL GARDA (BS)	18/10/1976
4	DEL VECCHIO GIACOMINA	ROGNO (BG)	12/04/1955
5	D'ISOLA GIANFRANCO	DESENZANO DEL GARDA (BS)	10/04/1948
6	GATTI GIUSEPPE	OLIVETO LARIO (LC)	10/10/1956
7	MASSA RAFFAEL	MILANO	20/07/1971
8	MENEGHINI MAURO	CLES (TN)	22/02/1954
9	OTTINI MARIA ANGELA	MANERBA DEL GARDA (BS)	10/09/1947

Regione MARCHE

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BUSSOLI MIROSLAV	ARCEVIA	19/08/1980
2	ANTENORA GIADA	ASCOLI PICENO	05/12/1955
3	CAPORALETTI SAMUELE	RECANATI (MC)	27/09/1977
4	MANCINI NADIA	COLLEBEATO (BS)	13/07/1947
5	MARCOLINI ANDREA	PESARO	12/08/1958
6	MOCHI DENIO	MOGLIANO (MC)	13/09/1962
7	PIERAGOSTINI SISTO	YVERDON (SVIZZERA)	18/06/1965
8	PIERANTONI ROBERTO	SAN MARCELLO (AN)	02/08/1955
9	ROSA GABRIELLA	HAMILTON (CANADA)	16/10/1963
10	SANTINI GIORGIO	ARCEVIA	29/12/1974
11	TOMBARI MASSIMO	FANO (PU)	16/06/1956
12	TURCHI MARIO	OSTRA VETERE (AN)	31/12/1961

Regione MOLISE

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	COSCIA PORRAZZI GIOVANNI	NAPOLI	08/10/1976
2	DI PALMA ANNAMARIA	LARINO (CB)	21/12/1963
3	FELICE RAFFAELLA ANNA	TERMOLI (CB)	18/04/1978
4	FRATINI VITOR UGO	SAN PAOLO	09/05/1961
5	TAGLIAFERRI DOMENICO	S. ELIA A PIANISI	24/01/1966

Regione SARDEGNA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BERTELLI SILVIA	FIRENZE	04/03/1966

Regione SICILIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	AGLIOZZO GAETANO	CATANIA	09/10/1957
2	ALFANO MARIA LUISA	SASSARI	03/09/1973
3	AMATO ROSALIA	ALCAMO	15/10/1955
4	AMODEO MARIO	SCIACCA	03/05/1978
5	ANELLO FILIPPO	ENNA	22/01/1971
6	ANGELINO BRUNO	NICOSIA	19/03/1938
7	ANGILERI GIUSEPPE	MARSALA	05/06/1964
8	BARBARACI EMILIO	CATANIA	27/11/1956
9	BARONE GIUSEPPE	SCIACCA	25/02/1960
10	BELLIO VALENTINA	RAGUSA	19/03/1978
11	BLANDI SALVATORE	S.AGATA MILITELLO	11/11/1957
12	BONACCORSI ALESSANDRA	CATANIA	01/05/1979
13	BRUCCHIERI SILVANA	TROINA	09/09/1975
14	BUZZA MARIA ROSA	CATANIA	14/08/1973
15	CALANTONI GIUSEPPE	PALERMO	24/08/1947
16	CANGELOSI ANNA	CASTELBUONO	14/11/1966
17	CELI ANSALDO TOMMASO	SAN FILIPPO DEL MELA	16/07/1958
18	COLLETTI GIUSEPPE	CALTABELLOTTA	19/10/1955
19	COSENTINO BENEDETTO	MISTRETTA	22/02/1966
20	CUPANE FRANCESCO	PALERMO	08/10/1962
21	DARA GUCCIONE GIOVANNI	PALERMO	28/08/1965
22	DELL'ARIA BENEDETTO	S.AGATA MILITELLO	18/10/1981
23	DI FRANCO ANTONINO	PALERMO	22/09/1961
24	DI LEO GIOVANNI	MESSINA	06/08/1961
25	DI STEFANO ANGELO	VILLAROSA	09/11/1966
26	FRANCO MICHELE	S.STEFANO CAMASTRA	03/01/1949
27	GALLO DANIELA	PALERMO	27/07/1979
28	GALLO GIUSEPPE	SCIACCA	30/01/1979
29	GANGI ANTONIO	CATANIA	03/01/1947
30	GATTO GIUSEPPE	MESSINA	25/05/1959
31	GIORDANO FILIPPO	MISTRETTA	29/04/1965
32	GIORDANO VINCENZO	S.STEFANO CAMASTRA	01/06/1952
33	GIULIANO SALVATORE	PALERMO	16/02/1962
34	LA ROCCA GIUSEPPE	CALTANISSETTA	11/09/1964
35	LALIMA MARIA	CEFALU'	12/11/1959
36	LASTRA ANTONINO	VOLTA MANTOVANA	11/11/1977
37	LAUDICINA MATTEO	MARSALA	23/07/1965
38	LICATA DAMIANO	SCIACCA	11/06/1964
39	MAMMANA VINCENZO	MISTRETTA	08/02/1954
40	MARCIANTE ACCURSIA	SCIACCA	21/11/1958
41	PANZARELLA VINCENZA	CASTELL'UMBERTO	04/06/1964
42	PAPPALARDO VINCENZO	PETTINEO	14/09/1966
43	PATERNITI BARBINO ANTONIO	TORTORICI	10/12/1952
44	PATERNO' MICHELE GIOV.STA G.PPE	CATANIA	22/08/1971
45	PERRONE MARIA GABRIELLA	SCIACCA	10/09/1958
46	PETRALIA SABATO GIUSEPPE	ENNA	01/12/1954
47	PUGLISI GAETANO	VILLAROSA	06/01/1969
48	QUAGLIANO LIBORIO	CASTELBUONO	24/02/1972
49	RAITI GIOVANNI	CATANIA	17/06/1966
50	RIZZUTO GAETANO	CATANIA	14/07/1959
51	SALERNO PASQUALE ADRIANO G.NNI	MARSALA	13/07/1977
52	SANFILIPPO MARCO CESARE	CATANIA	02/05/1962
53	SANGUEDOLCE FILIPPO	PETTINEO	15/04/1974
54	SANGUEDOLCE ILLUMINATO	PETTINEO	29/12/1962
55	SANTOPIETRO ROBERTO TIZIANO G.RE	CASTELVETRANO	26/06/1963
56	SCATASSA SALVATORE	PALERMO	25/11/1955
57	SCIMENI GIUSEPPA	MARSALA	24/12/1969
58	SCOZZARO VINCENZO	MESSINA	21/07/1945
59	SINATRA LUIGI RAFFAELE	PALAGONIA	12/08/1963
60	TITA VINCENZO	TUSA	18/12/1954
61	TITONE ANTONINA	MARSALA	12/01/1963
62	TORREGROSSA FABIANA	ENNA	25/08/1977
63	VACCARO TOMMASO	CATANIA	07/02/1984
64	VILLARDITA GIUSEPPE	S.AGATA MILITELLO	29/04/1985
65	VILLARDITA MICHELE	PETTINEO	23/01/1957

Regione TOSCANA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BARTOLOMEI PAOLA	CASTEL DEL PIANO (GR)	30/06/1962
2	BELLUMORI ILARIA	GROSSETO	23/12/1970
3	BERETTA ANGUISSOLA PIETRO	FIRENZE	25/11/1975
4	BERNI ELENA	FIRENZE	04/02/1975
5	BRUCHI ROBERTO	VALO DELLA LUCANIA (SA)	24/10/1962
6	BUTLER CHRISTOPHER LAYTON	ADELAIDE (AUSTRALIA)	16/07/1948
7	CASCINI GIANFRANCO	FORENZA (PZ)	24/01/1965
8	CELENTANO GIULIANA	NAPOLI	09/07/1957
9	COMPARINI GIOVANNI STEFANO	GENOVA	11/03/1962
10	DA PONTE A QUARTO MARTA	LUCCA	22/11/1954
11	DE LEMOS MONICA	RIO DE JANEIRO (BRASILE)	09/05/1962
12	DELL'AMICO MARCO	CARRARA (MS)	25/08/1975
13	DRAGHI ROSSANA	GROSSETO	18/09/1961
14	FANTECHI SAVERIO	FIRENZE	19/05/1981
15	GALARDI MAURO	FIRENZE	04/07/1958
16	GIANNINI FABIO	LUCCA	17/10/1967
17	GIUSTI DAVID	CARRARA (MS)	12/04/1968
18	GORI LUCIANO	PISTOIA	02/04/1960
19	IACOPI RENZA MARIA GILDA	SERAVEZZA (LU)	20/10/1948
20	INCERPI GIAN LUCA	PESCIA(PT)	21/06/1961
21	LEVERONE MARCO	VIAREGGIO (LU)	30/08/1961
22	LORENZINI OMERO	PISA	16/10/1973
23	LORENZONI ELEONORA	GROSSETO	27/12/1954
24	MAGNANI MAURIZIO	LUCCA	18/07/1975
25	MARCHI BARTOLOZZI MARIO	ROMA	09/07/1962
26	MARINELLI CRISTIAN	FIRENZE	20/07/1976
27	MARTINELLI SIMONA	LUCCA	29/05/1971
28	MATTEOLI ALESSANDRO	EMPOLI	24/09/1958
29	MATTEOLI MASSIMILIANO	LUCCA	12/12/1975
30	MERSI ALESSANDRO	FIRENZE	09/01/1959
31	PAGNI LUCIANO	GAIOLE IN CHIANTI (SI)	13/02/1956
32	PANEBIANCO ANNALISA	MASSA MARITTIMA (GR)	20/08/1981
33	PENNINO ALESSANDRO	LUCCA	20/03/1970
34	PERUCCA BARBARA	FIRENZE	09/01/1979
35	PRUNETI GIONNI	FIRENZE	07/01/1979
36	SEBASTIO ELISABETTA IOLE	LAMPORECCHIO (PT)	02/09/1962
37	SESTINI GABRIELE	VINCI (FI)	15/08/1964
38	STOPPACCIARO MARIO	CASTEL GIORGIO (TR)	23/07/1948
39	TABUCCHI LUCIA	PISA	29/11/1970
40	UGOLINI DANILO	CAGLI (PU)	12/08/1970
41	VALERIO MASSIMO	LA SPEZIA	20/01/1969

Regione UMBRIA			
N.	**COGNOME E NOME**	**LUOGO DI NASCITA**	**DATA DI NASCITA**
1	SOLFATI ALESSIO	FOLIGNO (PG)	03/03/1980
2	BITTONI TITO	PANICALE (PG)	03/04/1963
3	AQUINARDI LUCA	PERUGIA	07/07/1965
4	DE ANGELIS MARCO	SPOLETO (PG)	12/09/1975
5	MONATTI PAOLO	CORCIANO (PG)	16/02/1942
6	FORMICA ALESSANDRA	FOLIGNO (PG)	17/08/1974
7	CICALA VANIA	ALLERONA (TR)	20/12/1956
8	SCASSINI LUCA	TODI (PG)	06/05/1985
9	SCASSINI PAOLO	TODI (PG)	05/07/1958

Regione VENETO			
N.	**COGNOME E NOME**	**LUOGO DI NASCITA**	**DATA DI NASCITA**
1	CELESTE MICHELE	SAN GIOVANNI ROTONDO	07/10/1964
2	ARCA BACHISIA ANGELA	SILANUS (NU)	25/10/1951
3	BOVIENZO MARIA ELISA	S. TAMMARO (CE)	12/12/1963
4	COLLOI ALBERTO	FELTRE (BL)	26/01/1955
5	CUOGHI GIOVANNI	SASSUOLO (MO)	03/03/1935
6	DAL BOSCO ALESSANDRA	BUSSOLENGO (VR)	21/06/1972
7	FORNARO GIOVANNI	S. BONIFACIO (VR)	25/03/1954
8	LA CAGNINA ENNIO	VERONA	25/09/1963
9	LA PLACA ROSARIO	DESIO (MI)	19/11/1971
10	MARCHESIN BARBARA	LATINA	27/12/1971
11	NASCIMBENI ANTONIO	BRENZONE (VR)	08/09/1941
12	PAGANI MARIA CRISTINA	VERONA	18/04/1959
13	PERRINI MARIO	NAPOLI	08/08/1964
14	SALZANO SERGIO	ROMA	27/10/1956
15	TURRINI GIUSEPPE	VERONA	23/11/1956

06A03575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2006.

Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed introduce il nuovo apparato digitale;

Vista la direttiva n. 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il decreto 12 luglio 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministero dell'interno e d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85, che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorità competente ad effettuare i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto sull'osservanza dell'orario di lavoro al fine della tutela psicofisica del lavoratore;

Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il decreto del 23 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo alle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo di trasferimento e di conservazione dei dati dell'apparecchio di controllo da parte delle imprese di trasporto

Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. L'operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente, secondo le modalità previste dall'allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve essere eseguita dalle imprese di trasporto al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.

I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'autorità di controllo.

I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica, come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE) n. 1360/2002.

In particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di controllo digitale devono essere trasferiti entro e non oltre tre mesi; quelli relativi alle carte dei conducenti devono essere trasferiti entro e non oltre tre settimane.

Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:

1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo;

2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci l'impresa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo.

L'impresa di trasporto deve conservare, per il periodo previsto dalla normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti dati.

Art. 2.

Obblighi del datore di lavoro e dei conducenti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore della vigente disciplina in materia di orario di lavoro nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie, di istruire il conducente circa il funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso dello stesso.

I conducenti sono tenuti al rispetto dei periodi di guida e di riposo previsti dalla normativa comunitaria e al corretto uso dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente qualora il veicolo sia dotato di tachigrafo digitale.

Roma, 31 marzo 2006

Il Ministro: MARONI

06A03561

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 febbraio 2006.

Criteri di priorità per l'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, concernente la «Regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma» che, al comma 2 del punto 7.3, al fine di garantire la maggiore efficacia della politica industriale del Governo, prevede che il Ministro delle attività produttive possa individuare con proprio decreto, anche con riferimento ai requisiti dei soggetti proponenti ed all'oggetto del contratto di programma, priorità e specifiche per l'accesso alle agevolazioni;

Visto il precedente decreto emesso il 19 novembre 2003 che ha determinato le priorità e le specifiche per l'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma, avente efficacia fino al 31 dicembre 2004;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardante la «Riforma degli incentivi» che prevede, tra l'altro, l'emissione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che, considerata l'ampiezza delle disposizioni da adottare di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, e *g)*, del medesimo comma, è tutt'ora in fase di discussione presso i citati Ministri;

Visto il quadro programmatico definito nel Piano triennale 2006-2008 degli obiettivi del Ministero delle attività produttive accolto dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 che individua, tra l'altro, come obiettivo prioritario di «focalizzare la specializzazione produttiva dell'Italia verso un nuovo assetto industriale»;

Considerata la necessità, nelle more dell'emissione del decreto attuativo di cui sopra, di rinnovare quanto contenuto nel citato decreto del 19 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'efficacia della politica industriale del Governo, come contenuta nel quadro programmatico definito nel Piano triennale 2006-2008, indicato nelle premesse, verrà data priorità fino al 31 dicembre 2008, alle proposte di contratti di programma che saranno finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) difesa e valorizzazione della grande tradizione industriale e turistica con forte identificazione con il luogo di origine, attraverso una maggiore tutela e promozione dello «Stile Italiano», con particolare riguardo alle proposte presentate da consorzi di piccole e medie imprese prevalentemente ubicate nelle aree sottoutilizzate del sud d'Italia;

b) salvaguardia e consolidamento delle competenze e degli assetti industriali acquisiti in alcuni settori di forte e storica presenza dell'industria italiana con progetti finalizzati allo sviluppo di attività ad alto contenuto tecnologico;

c) promozione di alleanze internazionali ad alto tasso di innovazione tecnologica;

d) valorizzazione delle eccellenze nel campo dell'impresa e della ricerca con particolare riferimento alle filiere ad elevata tecnologia.

Art. 2.

Il Ministro delle attività produttive vigilerà sulla corretta osservanza delle priorità di cui al precedente articolo sulle proposte di contratti di programma presentate e da presentare alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

Art. 3.

Le presenti disposizioni si applicano alle proposte di contratti di programma che saranno presentate successivamente alla data di emissione del presente decreto ed a quelle che sono in essere presso la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e per le quali, alla stessa data, è stata trasmessa la nota di conferma dell'interesse al mantenimento della domanda di accesso ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80, indicata nelle premesse.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 343

06A03580

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Residenza verde a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Residenza verde a r.l.», con sede in Como (codice fiscale 01238680134), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Pisano, nato a Cosenza il 30 luglio 1964 domiciliato in Milano, con studio in via Fabio Filzi, n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03585

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ancora società cooperativa sociale», in Corridonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Ancora società cooperativa sociale», con sede in Corridonia (Macerata) (codice fiscale 01288860438), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Alessandra Massi, nata a Camerino (Macerata) il 12 settembre 1955, domiciliata in Tolentino (Macerata), via Portanova, n. 9/O, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03586

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Polimedia società cooperativa a r.l.», in Cesena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Polimedia società cooperativa a r.l.», con sede in Cesena (Forlì) (codice fiscale 01405470400), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Silvia Romboli, nata a Forlì il 22 settembre 1967, con studio in Forlimpopoli (Forlì-Cesena), via Baldini, n. 4/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03587

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Edilizia nuova a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Edilizia Nuova a r.l.», con sede in Como (codice fiscale 01619900135), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Pisano, nato a Cosenza il 30 luglio 1964, domiciliato in Milano, con studio in via Fabio Filzi, n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 2 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03588

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Rinascita a r.l.», in Pianoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Rinascita a r.l.», con sede in Pianoro (Bologna) (codice fiscale 01977731205), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il prof. avv. Fabio Filocamo, nato a Roma il 25 ottobre 1973, domiciliato in Roma - via B. Intieri n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03589

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sped punto soc. coop.», in Cagliari, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sped punto soc. coop.», con sede in Cagliari (codice fiscale 02371790920), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962, domiciliato in Cagliari, via Macchiavelli, n. 88;

dott. Francesco Pacenza, nato a Crotone il 16 agosto 1968, domiciliato in Crotone, via IV Novembre, n. 40;

avv. Francesca Anna Marino, nata a Lamezia Terme l'11 luglio 1959, domiciliata in Lamezia Terme, con studio in via Colelli, n. 34,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03590

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia Verbano a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edilizia Verbano a r.l.», con sede in Como (codice fiscale 01254050139), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Pisano, nato a Cosenza il 30 luglio 1964, domiciliato in Milano, con studio in via Fabio Filzi, n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03591

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Peter Pan società cooperativa sociale», in Mercato Saraceno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400. le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Peter Pan società cooperativa sociale», con sede in Mercato Saraceno (Forlì-Cesena) (codice fiscale 03342830407), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Silvia Romboli, nata a Forlì il 22 settembre 1967, domiciliata in Forlì, con studio in Forlimpopoli (Forlì-Cesena), via Baldini, n. 4/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubb1ica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03592

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. F.A.C. - Funghicoltori Associati Cutrofiano - Società cooperativa», in liquidazione, in Corigliano d'Otranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2006, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione del decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Lecce in data 14 giugno 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. F.A.C. - Funghicoltori Associati Cutrofiano - Società cooperativa», in liquidazione, con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce) (codice fiscale 02297590750), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai senzi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Tamborrino, nato a Lecce il 16 marzo 1968, con studio a Lecce in piazza S. Oronzo n. 40, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03593

DECRETO 20 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia Pietro Maroncelli a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edilizia Pietro Maroncelli a r.l.», con sede in Como (codice fiscale 01254080136), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Pisano, nato a Cosenza il 30 luglio 1964, domiciliato in Milano, con studio in via Fabio Filzi, n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03584

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2006.

Modalità applicative delle disposizioni previste dagli articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, per il recupero delle agevolazioni fiscali fruite, da imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge, n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, e da soggetti che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Ambito di applicazione.

Ai sensi degli articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, l'autoliquidazione ed il versamento degli importi delle imposte non corrisposte dai soggetti, che hanno fruito del regime di agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 e ai sensi dell'art. 5-*sexies* del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003 (di seguito denominate: «soggetti beneficiari»), è effettuato secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento.

2. Approvazione del modello di attestazione dei dati utili all'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito ai sensi degli articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, con le relative istruzioni per la compilazione.

2.1. È approvato, ai sensi degli articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, il modello per l'attestazione dei dati necessari all'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito con le relative istruzioni per la compilazione, annesse al presente provvedimento.

2.2. Il modello di cui al punto 2.1. è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al soggetto beneficiario, al rappresentante firmatario dell'attestazione, alla sottoscrizione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione nonché dal quadro AT contenente gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito.

3. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati del modello di attestazione.

3.1. Nel modello di attestazione di cui al punto 2, gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a detto limite.

3.2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, i soggetti beneficiari devono presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate il modello per attestare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito.

3.3. I soggetti beneficiari devono trasmettere direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati i dati contenuti nel modello di attestazione di cui al punto 2, utilizzando il prodotto di gestione denominato «AIUTI15E24L29/2006» che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it. La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento del modello di attestazione.

3.4. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare ai soggetti beneficiari il modello di attestazione conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere lo stesso in via telematica, nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.

4. Reperibilità dei modelli di attestazione.

4.1. Il modello di attestazione è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

4.2. Il modello di attestazione può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

5. Versamento degli importi relativi alle imposte non corrisposte.

I soggetti beneficiari entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al punto 3.2, devono effettuare, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi relativi alle imposte non corrisposte per effetto del

regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, maturati a decorrere dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.

Motivazioni.

Gli articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006 (Legge Comunitaria 2005) hanno disposto il recupero, a cura dell'Agenzia delle entrate, degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione della Comunità europea C(2004) 4746 del 14 dicembre 2004, in relazione all'agevolazione fiscale resa disponibile per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 e con decisione n. 2005/315/CE della Commissione del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C(2004) 3893, in riferimento all'agevolazione fiscale resa disponibile per effetto dell'art. 5-*sexies* del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003.

In attuazione dei citati articoli 15 e 24, il presente provvedimento disciplina le modalità applicative degli adempimenti posti a carico dell'Agenzia delle entrate e dei soggetti beneficiari degli aiuti dichiarati illegittimi dall'esecutivo comunitario.

È previsto che i beneficiari che hanno fruito degli aiuti presentino presso l'Agenzia delle entrate le attestazioni:

nel caso di soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 relativamente:

a) all'ammontare delle spese sostenute sulla base delle quali è stata calcolata l'agevolazione;

b) all'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita;

nel caso di soggetti di cui all'art. 5-*sexies* del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003 relativamente:

a) al totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione in oggetto;

b) all'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi del 2002, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;

c) all'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

In riferimento ai soggetti di cui all'art. 5-*sexies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il modello di attestazione deve essere trasmesso anche nel caso di autoliquidazione negativa.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

Legge n. 212 del 27 luglio 2000: disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

Decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 (art. 47) del 28 dicembre 2000 recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa.

Decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Legge n. 29 (articoli 15 e 24) del 25 gennaio 2006 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 E/O DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 29 DEL 25 GENNAIO 2006

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello di attestazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali
I dati richiesti nel modello di attestazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento
Il modello di attestazione può essere consegnato a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, Ufficio Archivio Anagrafico, Roma.

Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 E/O DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 29 DEL 25 GENNAIO 2006

DATI RELATIVI AL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA MINORE IMPOSTA

Codice Fiscale

Cognome o denominazione

Nome

Residenza o Sede legale

Comune

Provincia

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Stato estero di residenza

Codice paese estero

Codice di identificazione fiscale estero

Domicilio fiscale (se diverso dalla residenza/sede legale)

Comune

Provincia

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Data dell'operazione straordinaria giorno mese anno

PERSONE FISICHE

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Data di nascita giorno mese anno

Sesso (barrare la relativa casella) M F

FIRMA DELLA ATTESTAZIONE

Codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'attestazione

Codice carica

Invio avviso telematico all'intermediario

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 E/O DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 29 DEL 25 GENNAIO 2006

La legge n. 29 del 25 gennaio 2006 (di seguito denominata legge comunitaria 2005), agli articoli 15 e 24, ha dato attuazione alle decisioni comunitarie che hanno configurato come "Aiuto di Stato", disponendone il recupero, i seguenti incentivi fiscali:
– regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, di cui all'art. 1, c. 1, lett. b), del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (art. 15 della legge comunitaria);
– regime di aiuti a favore dei soggetti che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 (art. 24 della legge comunitaria).

I soggetti che hanno usufruito delle predette agevolazioni, ricorrendo le condizioni di seguito illustrate, devono presentare apposita attestazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, al fine di rideterminare il reddito dei periodi d'imposta nei quali si è usufruito delle agevolazioni.
Il modello di attestazione va presentato esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello.
Entro i 60 giorni successivi al suddetto termine, i beneficiari delle agevolazioni devono effettuare a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte e ai relativi interessi.
Si ricorda che:
– l'art. 15 della legge n. 29 del 2006 non si applica, e pertanto l'attestazione non va presentata, alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, lett. b) del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (art. 15, comma 5 della legge n. 29 del 2006).
– l'attestazione relativa alla rideterminazione del reddito di cui all'art. 24 della legge n. 29 del 2006 va presentata anche in caso di autoliquidazione negativa.

■ CASI PARTICOLARI

Nelle ipotesi di seguito illustrate, in cui il soggetto che ha detassato la quota del reddito è diverso da colui che ha effettivamente ottenuto il risparmio d'imposta, l'attestazione va presentata da quest'ultimo, secondo quanto illustrato nel seguente schema:

Soggetto che ha detassato il reddito	Soggetto che deve presentare il modello di attestazione
1) Impresa familiare/ coniugale	Imprenditore, collaboratori/coniuge
2) Società di persone	Soci
3) Società che abbia optato per il regime della trasparenza fiscale	Soci
4) Società che abbia optato per il regime della tassazione di gruppo	Società o ente consolidante

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

DATI RELATIVI AL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA MINORE IMPOSTA

Codice fiscale
Va indicato il codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il beneficio della minore imposta corrisposta.
In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta l'attestazione.

Cognome, nome o denominazione
Le persone fisiche devono indicare negli appositi riquadri il cognome e il nome; gli altri soggetti la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Residenza/Sede legale
Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale.
Nel caso di soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Stato estero di residenza

Va compilato solo dai soggetti non residenti; il "codice dello Stato estero" va desunto dall'Elenco dei paesi e territori esteri riportato nell'**Appendice** alle istruzioni dei modelli UNICO 2006; va inoltre indicato il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese di residenza.

Domicilio fiscale
Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla residenza/sede legale.
Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

Fusione – Scissione
Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione e la data in cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria.

PERSONE FISICHE

In caso il dichiarante sia persona fisica deve essere indicato il Comune di nascita, la sigla della provincia, la data di nascita e il relativo sesso. In caso di nascita all'estero, va indicato solo il relativo Stato di nascita.

FIRMA DELL'ATTESTAZIONE

Persona fisica
Nel caso l'attestazione sia presentata dall'erede o da altro soggetto diverso dal contribuente, tale soggetto, oltre ad apporre la propria firma, deve indicare il proprio codice fiscale.

Soggetti diversi dalle persone fisiche
L'attestazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale con l'indicazione del relativo codice fiscale.

Nel caso il modello di attestazione sia presentato da soggetto diverso dal dichiarante, va indicato anche il codice carica desunto dalla tabella allegata alle istruzioni dei modelli UNICO 2006.

La casella INVIO AVVISO TELEMATICO ALL'INTERMEDIARIO, va barrata qualora il contribuente richieda che l'invito a fornire chiarimenti, ai sensi dell'art. 2-bis, del Decreto legge n. 203 del 2005 sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della presente attestazione (avviso telematico).
L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta l'attestazione in via telematica.
L'intermediario deve:
– riportare il proprio codice fiscale;
– riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
– riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
– apporre la firma.

QUADRO AT - DATI RELATIVI ALLA RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO

In tale sezione vanno indicati i dati relativi alle agevolazioni fruite che, nei relativi periodi d'imposta, hanno determinato la detassazione di una quota di reddito e che, per effetto delle legge Comunitaria 2005, devono essere recuperate a tassazione.

Tipo attestazione
In tale casella va indicato:
– il codice A, in caso di aiuti di Stato di cui all'art. 15 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006;
– il codice B, in caso di aiuti di Stato di cui all'art. 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006;
– il codice C, nel caso di fruizione per lo stesso periodo d'imposta di entrambi gli aiuti.

RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO PER EFFETTO DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 29 GENNAIO 2006

I soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione in relazione alle spese sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, diverse dalle spese di cui al comma 5 dell'art. 15 della citata legge, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data del 2 ottobre 2003, devono compilare i **righi** da **AT1** ad **AT4**, indicando:
- in **colonna 1**, il codice A;
- in **colonna 2** e **3**, la data di inizio e di fine del periodo d'imposta in cui si è goduto dell'incentivo fiscale;
- in **colonna 9**, l'importo da recuperare a tassazione corrispondente all'ammontare delle spese sostenute non riconosciute come agevolabili. In tale colonna va riportato l'importo detassato, desumibile dai rispettivi modelli UNICO (ad esempio in UNICO SC 2004, l'importo di cui al rigo RJ15 e riportato nel rigo RF49, col. 4);
- in **colonna 10**, il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno meno) rideterminato tenendo conto dell'importo di cui a colonna 9;
- in **colonna 15**, la maggiore imposta da versare derivante dalla rideterminazione del reddito;
- in **colonna 18**, il termine di versamento delle imposte non corrisposte per effetto dell'agevolazione.

Qualora l'agevolazione abbia determinato una perdita riportata in diminuzione del reddito del periodo d'imposta successivo ai sensi dell'art. 84 del TUIR, il contribuente deve procedere anche alla rideterminazione di tale reddito.
A tal fine va indicato:
- in **colonna 19**, il reddito (o la perdita) rideterminato;
- in **colonna 20**, l'eventuale maggiore imposta;
- in **colonna 21**, il termine di versamento delle imposte non corrisposte per effetto dell'agevolazione.

Si precisa che in caso di rideterminazione di perdite riportabili occorre tener conto del minor importo ai fini della compilazione del "Prospetto delle perdite non compensate" nel modello UNICO 2006.

■ CASI PARTICOLARI

Le **colonne 11**, **12**, **13** e **14** vanno compilate nei casi in cui il soggetto che ha detassato una quota del reddito è diverso da quello che ha effettivamente ottenuto il risparmio d'imposta che, come già detto, è tenuto alla presentazione dell'attestazione.
Si precisa che, in tal caso, nelle colonne 2, 3, 9 e 10, vanno indicati i dati relativi al soggetto che ha detassato il reddito riportando nella **colonna 11** il relativo codice fiscale e nella **colonna 12** la tipologia di soggetto, secondo la seguente codifica:
– il codice 1, per le imprese familiari o coniugali;
– il codice 2, per le società di persone;
– il codice 3, per le società che hanno optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 115 o 116 del TUIR;
– il codice 4, per le società che hanno optato per il regime della tassazione di gruppo ai sensi degli articoli da 117 a 140 del TUIR.
Nella **colonna 13**, in caso di codice 1, 2 e 3, va riportata la quota di partecipazione del contribuente che presenta l'attestazione (collaboratore, socio, ecc.) relativamente al periodo d'imposta interessato dal beneficio.
Nella **colonna 14**, il reddito complessivo del contribuente rideterminato in conseguenza della maggiore quota di reddito (o di minore perdita) imputata dal soggetto di cui a colonna 11.
Le **colonne 15**, **18**, **19**, **20** e **21** sono relative ai dati del contribuente che presenta l'attestazione e vanno compilate secondo le istruzioni sopra fornite.

Si precisa che, qualora il soggetto tenuto alla presentazione dell'attestazione abbia detassato il reddito per effetto di spese sostenute direttamente ed abbia anche ricevuto per trasparenza una quota di reddito (o perdita) alla cui determinazione abbia concorso l'importo derivante dall'agevolazione fruita, vanno indicati:
– i dati relativi all'agevolazione in distinti righi
– i dati relativi al proprio reddito complessivo e all'imposta da versare nel primo rigo relativo al periodo d'imposta di riferimento.
Analoga modalità di compilazione va adottata nel caso di partecipazione in più società che abbiano fruito dell'agevolazione.

Tassazione di gruppo
Nel caso in cui le società che hanno sostenuto le spese abbiano aderito al regime del consolidato fiscale, va presentata un'unica attestazione da parte della società o ente consolidante.
Quest'ultima deve compilare separatamente per ciascuna società i dati relativi alle spese sostenute e alla rideterminazione del reddito (colonne da 2 a 12), senza compilare i campi relativi alla determinazione della maggiore imposta; deve inoltre compilare un rigo in cui indica il reddito complessivo globale (colonna 14) e i dati relativi alla maggiore imposta.
I dati relativi al reddito complessivo globale e all'imposta da versare vanno indicati nel rigo AT1 del modulo 1.

RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO PER EFFETTO DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 29 GENNAIO 2006

I soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione in relazione alle spese sostenute per realizzare investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, devono compilare i **righi** da **AT1** ad **AT4**, indicando:
- in **colonna 1**, il codice B;
- in **colonna 2** e **3**, la data di inizio e di fine del periodo d'imposta in cui si è goduto dell'incentivo fiscale;
- in **colonna 4**, il codice catastale del comune in cui sono stati realizzati gli investimenti;
- in **colonna 5**, gli estremi dell'ordinanza sindacale di sgombero ovvero dell'ordinanza di interdizione al traffico;
- in **colonna 6**, il totale degli investimenti, sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione, al netto dei relativi disinvestimenti desumibile dai rispettivi modelli UNICO (ad esempio in UNICO SC 2004, l'importo di cui al rigo RJ1);
- in **colonna 7**, l'importo corrispondente all'ammontare del reddito detassato, desumibile dai rispettivi modelli UNICO (ad esempio in UNICO SC 2004, l'importo di cui al rigo RJ7 e riportato nel rigo RF49, col. 1);
- in **colonna 8**, l'importo degli investimenti agevolabili in quanto effettuati a fronte di effettivi danni subiti, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo risarcitorio;
- in **colonna 9**, l'importo da recuperare a tassazione corrispondente alla differenza tra l'ammontare della quota di reddito detassato (colonna 7) e l'importo di cui a colonna 8;
- in **colonna 10**, il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno meno) rideterminato, tenendo conto dell'importo di cui a colonna 9;
- in **colonna 15**, la maggiore imposta da versare derivante dalla rideterminazione del reddito;
- in **colonna 16**, la maggiore imposta versata nei periodi d'imposta in cui si è proceduto al recupero della quota di reddito detassato con riferimento agli investimenti di cui alla colonna 7, per effetto dell'applicazione dell'art. 4, c. 6, della legge n. 383 del 2001;
- in **colonna 17**, l'imposta da versare pari alla differenza tra gli importi della colonna 15 e colonna 16;
- in **colonna 18**, il termine di versamento delle imposte non corrisposte per effetto dell'agevolazione.

Qualora l'agevolazione abbia determinato una perdita riportata in diminuzione del reddito del periodo d'imposta successivo ai sensi dell'art. 84 del TUIR, il contribuente deve procedere anche alla rideterminazione di tale reddito.
A tal fine va indicato:
- in **colonna 19**, il reddito (o la perdita) rideterminato;
- in **colonna 20**, l'eventuale maggiore imposta;
- in **colonna 21**, il termine di versamento delle imposte non corrisposte per effetto dell'agevolazione.

Si precisa che in caso di rideterminazione di perdite riportabili occorre tener conto del minor importo ai fini della compilazione del "Prospetto delle perdite non compensate" nel modello UNICO 2006.

4

■ **CASI PARTICOLARI**

Le **colonne 11**, **12**, **13** e **14** vanno compilate nei casi in cui il soggetto che ha detassato una quota del reddito è diverso da quello che ha effettivamente ottenuto il risparmio d'imposta che, come già detto, è tenuto alla presentazione dell'attestazione.
Si precisa che, in tal caso, nelle colonne da 2 a 10, vanno indicati i dati relativi al soggetto che ha detassato il reddito, riportando nella **colonna 11** il relativo codice fiscale e nella **colonna 12** la tipologia di soggetto, secondo la seguente codifica:
– il codice 1, per le imprese familiari o coniugali;
– il codice 2, per le società di persone;
– il codice 3, per le società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 115 o 116 del TUIR;
– il codice 4, per le società che abbiano optato per il regime della tassazione di gruppo ai sensi degli articoli da 117 a 140 del TUIR.
Nella **colonna 13**, in caso di codice 1, 2 e 3, va riportata la quota di partecipazione del contribuente che presenta l'attestazione (collaboratore, socio, ecc) relativamente al periodo d'imposta interessato dal beneficio.
Nella **colonna 14** il reddito complessivo del contribuente rideterminato in conseguenza della maggiore quota di reddito (o di minore perdita) imputata dal soggetto di cui a colonna 11.
Le **colonne da 15 a 21** sono relative ai dati del contribuente che presenta l'attestazione e vanno compilate secondo le istruzioni sopra fornite.
Si precisa che, qualora il soggetto tenuto alla presentazione dell'attestazione abbia detassato il reddito per effetto di investimenti effettuati direttamente ed abbia anche ricevuto per trasparenza una quota di reddito (o perdita) alla cui determinazione abbia concorso l'importo derivante dall'agevolazione fruita, vanno indicati:
– i dati relativi all'agevolazione in distinti righi
– i dati relativi al proprio reddito complessivo e all'imposta da versare nel primo rigo relativo al periodo d'imposta di riferimento.
Analoga modalità di compilazione va adottata nel caso di partecipazione in più società che abbiano fruito dell'agevolazione.

Tassazione di gruppo

Nel caso in cui le società che hanno sostenuto le spese abbiano aderito al regime del consolidato, va presentata un'unica attestazione da parte della società o ente controllante.
Quest'ultima deve compilare separatamente per ciascuna società i dati relativi alle spese sostenute e alla rideterminazione del reddito (colonne da 2 a 12), senza compilare i campi relativi alla determinazione della maggiore imposta; deve inoltre compilare un rigo in cui indica il reddito complessivo globale (colonna 14) e i dati relativi alla maggiore imposta.
I dati relativi al reddito complessivo globale e all'imposta da versare vanno indicati nel rigo AT1 del modulo 1.

CONTESTUALE FRUIZIONE DI ENTRAMBI GLI INCENTIVI FISCALI PER LO STESSO PERIODO D'IMPOSTA

Qualora il contribuente abbia fruito del risparmio di imposta per effetto di entrambe le agevolazioni fiscali, in colonna 1 va indicato il codice C.
Per la compilazione dei righi da AT1 ad AT4, si rimanda alle istruzioni sopra fornite, con la precisazione che in colonna 9, va indicata la somma degli importi da recuperare a tassazione afferenti le due agevolazioni fiscali.
Nel caso in cui si debbano compilare più righi si ricorda di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

REPERIBILITÀ E PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE

La presente attestazione va presentata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia di approvazione del presente modello.
Il modello, le relative istruzioni e il software di compilazione è reperibile nel sito **www.agenziaentrate.gov.it**.

5

VERSAMENTI

Le imposte risultanti dalla presente attestazione vanno versate entro i 60 giorni successivi al termine di trasmissione del modello di attestazione.
con i seguenti codici tributo:
– 5046 per l'agevolazione di cui al codice A;
– 5048 per l'agevolazione di cui al codice B.
Si precisa che vanno altresì versati gli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, della Commissione, maturati a decorrere dalla data in cui le imposte non sono state versate a seguito della fruizione degli incentivi e fino alla data del loro effettivo versamento.
Gli interessi vanno versati con i seguenti codici tributo:
– 5047 per l'agevolazione di cui al codice A;
– 5049 per l'agevolazione di cui al codice B.

In caso di codice C, vanno utilizzati i codici tributo relativi al recupero dell'incentivo fiscale prevalente.
I versamenti vanno effettuati separatamente per ciascun periodo d'imposta, indicando nella colonna anno del modello di pagamento F24, il periodo a cui l'imposta e gli interessi da versare afferiscono.
Al fine di facilitare la determinazione degli interessi è possibile utilizzare il software di compilazione reperibile nel sito **www.agenziaentrate.gov.it**.

6

06A03632

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2006.

Modifiche al provvedimento del 21 gennaio 2002, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Visto il proprio provvedimento del 21 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;

Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004, intitolato «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»;

Considerata la prima esperienza applicativa del quadro normativo in materia di ritiro dalla circolazione delle banconote denominate in euro sospette di falsità;

Ritenuto opportuno modificare il provvedimento del 21 gennaio 2002;

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modalità e tempi di invio delle banconote

1. Il comma 2 dell'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

«2. L'unità operativa che ha materialmente individuato le banconote denominate in euro sospette di falsità le invia direttamente alla filiale territorialmente competente della Banca d'Italia senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unità operativa le ha comunque ricevute.».

Art. 2.

Misure organizzative

1. Dopo l'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 è inserito l'articolo seguente:

«Art. 2-*bis* (*Misure organizzative*). — 1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 impartiscono istruzioni scritte agli addetti alle proprie unità operative e ne verificano l'effettiva applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento.

2. La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del personale interessato, l'esistenza di responsabili chiaramente individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.».

Art. 3.

Schema di modulo per il ritiro delle banconote sospette di falsità

1. Lo schema del modulo di ritiro delle banconote sospette di falsità, allegato al provvedimento del 21 gennaio 2002, è sostituito dallo schema allegato al presente provvedimento.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti di cui all'art. 1 del provvedimento del 21 gennaio 2002 si adeguano a quanto disposto dall'art. 2-*bis*, comma 1, del medesimo provvedimento entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2006

Il Governatore: DRAGHI

ALLEGATO

37746

VERBALE DI RITIRO BANCONOTE EURO - Art. 8 D.L. 350/01 -

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE

(1) PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO

(2) DATA DI VERBALIZZAZIONE gg / mm / aaaa

(3) ENTE VERBALIZZANTE

Denominazione

Indirizzo — Nr. civico

Comune — Prov.

Nr. telefono — Nr. fax

(4) Cod ABI (5) Cod CAB (6) Altro codice identificativo

(7) DATA INDIVIDUAZIONE DELLA BANCONOTA SOSPETTA (gg/mm/aaaa) / /

(8) ENTE DI PROVENIENZA DELLA BANCONOTA (solo se diverso da quello verbalizzante)

(denominazione, indirizzo, comune e sigla provincia)

(B) DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE

(9) Taglio (10) Serie (11) - 1° COMBINAZIONE ALFANUMERICA (12) PLATE NUMBER (13) N° PEZZI

2° Combinazione (se diversa)

2° Combinazione (se diversa)

2° Combinazione (se diversa)

(15) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALL.

(14) TOTALE PEZZI

(16) MODALITA' DI RINVENIMENTO

In presenza dell'esibitore ☐ In assenza dell'esibitore ☐

Altre informazioni utili :

(C) DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESIBITORE

Dati Doc. Identità ☐ Sedicente ☐

(17) Cognome (18) Nome

(19) Data di nascita / / (20) Luogo di nascita

(21) Indirizzo — CAP

Località — Prov. — Nr. telefono

(22) IL VERBALIZZANTE (23) L'ESIBITORE

NOTE

Le suddette banconote sospette di falsità saranno esaminate dal Centro Nazionale Analisi delle banconote (CNA) istituito presso la Banca d'Italia di Roma.

Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia provvederà a comunicare l'esito dell'esame alla banca (o altro soggetto) verbalizzante che ha effettuato il ritiro e rimborserà all'esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli importi delle banconote ritirate con vaglia cambiario «non trasferibile» intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta.

Diversamente, se venisse accertata la falsità, la Banca d'Italia comunicherà alla banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il ritiro il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal citato CNA.

In questo caso, ovviamente, nessun rimborso è dovuto all'esibitore.

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:

uno viene trasmesso, per il tramite della filiale della Banca d'Italia competente per territorio, al Centro Nazionale di Analisi (CNA) della Banca d'Italia unitamente alle banconote ritirate;

uno viene consegnato all'esibitore (se presente);

uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto) verbalizzante, che provvederà, senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo all'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite idoneo mezzo telematico, ovvero via fax utilizzando il numero verde 800307314.

Il verbale, realizzato in formato PDF, si trova sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/banconote.monete) e su quello del Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.gov.it/verbaliucamp) e può essere gestito scaricando il pacchetto Acrobat Reader presente, in uso gratuito, nei relativi siti (rispettivamente nella sezione «info» e nella pagina «Nota per la compilazione dei verbali»).

I moduli possono essere semplicemente stampati in bianco e compilati a mano, oppure possono essere compilati elettronicamente e quindi stampati; nel caso di compilazione a mano si raccomanda di scrivere all'interno degli spazi previsti.

Peraltro, per consentire la ricezione ottimale del verbale da parte dell'UCAMP, si consiglia di effettuare la stampa sempre dal modello PDF, in formato A4 e non in formato ridotto, e di non utilizzare fotocopie.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE

Osservazioni di carattere generale

Il verbale di cui trattasi è un modello a lettura ottica; pertanto, la compilazione dello stesso dovrà essere effettuata in modo chiaro e leggibile, tramite strumento informatico o scrittura a stampatello, avendo cura di apporre un carattere per casella. In luogo della compilazione dei campi dovrà essere assolutamente evitata l'apposizione di timbri e loghi.

A) Dati identificativi del verbalizzante:

(1) indicare un identificativo alfanumerico univoco attribuito dall'ente verbalizzante;

(2) giorno, mese e anno di compilazione del verbale di ritiro banconote;

(3) apporre la denominazione dell'ente verbalizzante (ad es. Banca «X», Poste Italiane S.p.A., cambiavalute «Y», SICAV «Z», ecc.), unitamente all'indirizzo completo ed al recapito telefonico e fax;

(4) (5) trascrivere, rispettivamente, i codici ABI e CAB dell'ente verbalizzante; gli enti/soggetti privi di tali codici lasceranno in bianco tali campi;

(6) i soggetti verbalizzanti privi degli identificativi di cui ai punti (4) e (5) indicheranno il proprio codice di iscrizione all'elenco e/o all'albo speciale di appartenenza; i cambiavalute indicheranno, invece, il codice di sportello;

(7) giorno, mese e anno di individuazione della banconota sospetta;

(8) va indicato l'ente di provenienza della banconota, qualora non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).

B) Dati identificativi delle banconote ritirate:

(9) indicare il valore della banconota ritirata, senza apporre il simbolo dell'euro €;

(10) apporre la lettera corrispondente alla versione della banconota individuata come sospetta. Se si tratta di prima emissione di un taglio si indicherà la lettera «A». In caso di «nuove emissioni», le stesse saranno riportate con la corrispondente lettera «B», «C», «D» ecc. N.B. attualmente la lettera di «serie» non è riportata sulla banconota;

(11) la seconda combinazione alfanumerica (2°) va indicata soltanto nel caso in cui sulla banconota ritirata siano presenti due diverse combinazioni;

(12) trascrivere il plate number;

(13) sarà sempre pari a 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di più banconote di medesimo taglio, serie e plate number, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse);

(14) calcolare il totale aritmetico della colonna (13) «numero pezzi»;

(15) indicare il numero dei moduli allegati nel caso non fossero sufficienti le righe previste nella sezione (B); tali moduli saranno identificati dal medesimo protocollo di riferimento (1) del verbale di cui sono parte integrante;

(16) apporre una X sulla casella «In presenza dell'esibitore» qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello stesso; in caso contrario, contrassegnare la casella «In assenza dell'esibitore»; nelle «Altre informazioni utili» inserire le modalità di rinvenimento ed eventuali particolarità legate all'esibizione della banconota e/o ad altre circostanze (ad esempio, se trattasi di banconota proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore ecc.).

C) Dati identificativi dell'esibitore:

(17) (18) (19) (20) tali dati dovranno essere rilevati da un documento d'identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X sul riquadro corrispondente; in caso di accertata autenticità della banconota da parte del CNA della Banca d'Italia, gli stessi saranno utilizzati per la procedura di rimborso del valore della banconota ritirata. Per i cittadini stranieri, va indicato anche lo Stato estero di nascita e/o di recapito;

(21) il recapito (anche telefonico) può anche essere diverso dalla residenza anagrafica;

(22) timbro e/o indicazione dell'ente/soggetto verbalizzante e firma per esteso del verbalizzante;

(23) firma per esteso dell'esibitore della banconota; per esibitori devono intendersi le persone fisiche che presentano materialmente le banconote.

06A03594

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CIRCOLARE 8 marzo 2006.

Misure organizzative sul diritto d'accesso.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, riguardante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1996, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 1996, n. 59, che ha adottato il «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso»;

Vista la circolare ministeriale del 10 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1997, n. 65, contenente misure organizzative sul diritto di accesso. Accesso ai documenti del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Riconosciuta l'opportunità di dettare le misure idonee a permettere l'esercizio del diritto di accesso ai predetti documenti in linea con la normativa attualmente vigente;

Dispone quanto segue:

1) *Competenza a decidere sull'istanza di accesso.*

La competenza a decidere sull'istanza di accesso spetta al responsabile dell'apposito procedimento che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, è il dirigente, o altro dipendente da questo delegato, addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Tale principio è applicabile anche nel caso di atti infraprocedimentali.

2) *Presentazione della domanda di accesso.*

All'atto della presentazione della richiesta d'accesso, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione. Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità.

Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di rappresentanza legale dianzi indicati), il titolo di cui sopra consisterà in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accesso a documenti che concernano la sfera di riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica.

Le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi devono specificare con la richiesta di accesso l'interesse concreto alla visione del documento.

La procura alle liti non abilita di per sè il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti di carattere amministrativo.

Le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del documento cui si vuole accedere. Esse possono, peraltro, riferirsi a più documenti, ovvero a documenti giacenti presso organi del Ministero aventi sede diversa, purché gli atti riguardino il medesimo procedimento.

Le richieste di accesso possono essere informali o formali secondo il disposto degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992. Le richieste non formali possono essere verbali o scritte. Quelle formali possono essere solo scritte.

Le richieste di accesso scritte, sia formali che informali, sono compilate secondo il formulario di cui all'allegato 1 o altro analogo e vanno presentate presso gli uffici competenti a formare l'atto ovvero a detenerlo stabilmente. Esse vanno protocollate e su di esse va apposto il timbro attestante la data di ricezione.

Sulla richiesta di accesso scritta sono annotati gli estremi della persona che eventualmente accompagna l'interessato per la visione dei documenti.

Le richieste di accesso verbali sono annotate su un apposito registro.

L'invito alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, è redatto in calce al modulo della richiesta informale con indicazione della data e con la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio. L'interessato vi appone la propria firma per presa visione. Se la richiesta è presentata verbalmente l'invito alla presentazione di richiesta formale, redatto dal responsabile del procedimento, deve essere contestualmente consegnato all'interessato o comunicato allo stesso.

L'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della avvenuta presentazione della richiesta formale.

Le richieste formali di accesso di competenza di altre amministrazioni sono trasmesse a queste ultime dandone comunicazione al richiedente.

Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento. La data di presentazione è quella

in cui l'istanza perviene all'ufficio competente e la ricevuta di ritorno equivale a comunicazione della ricezione dell'istanza.

Per quanto concerne le richieste irregolari o incomplete si applica il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992 in base al quale l'amministrazione deve darne, entro dieci giorni, tempestiva comunicazione al richiedente tramite raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.

Il termine finale del procedimento è quello di cui al comma 5 del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, pari a trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.

3) *Accoglimento o rigetto dell'istanza.*

La decisione sulla richiesta dell'accesso formale è comunicata dall'ufficio competente. Si ricorda a tale proposito che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, l'atto deve contenere l'indicazione dell'ufficio, nonché della sede presso cui rivolgersi, e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Trascorso il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica è archiviata e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso.

Come stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, l'atto di rifiuto, limitazione o differimento, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente motivato.

In particolare deve contenere l'indicazione:

a) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;

b) del documento oggetto della richiesta;

c) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;

d) dei termini per la presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale.

4) *Modalità di esercizio dell'accesso.*

L'Ufficio per le relazioni con il pubblico è competente a fornire tutte informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi. Le medesime funzioni sono svolte presso gli uffici periferici dell'amministrazione dalle rispettive segreterie e presso gli uffici giudiziari dalle cancellerie o dalle segreterie giudiziarie.

Rientra nelle funzioni degli uffici di cui sopra: indicare gli uffici dove gli interessati possono accedere ai fini della presentazione della domanda di accesso, della consultazione e dell'estrazione di copia dei documenti ovvero dell'acquisizione di informazioni, nonché indicare agli interessati i luoghi di consultazione.

Presso gli uffici in questione, ed a loro cura, andranno predisposti, o comunque individuati, appositi locali per la pubblicazione e la consultazione, salve le norme sull'esclusione dall'accesso, delle seguenti categorie di documenti: bandi e graduatorie di concorso, nomina delle commissioni di concorso, criteri di valutazione degli organi collegiali, istituzione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento, indizione di seminari di studio, bandi di gara, pubblicazioni di posti vacanti, pubblicazioni di trasferimenti, ordini del giorno e verbali del consiglio di amministrazione, raccolte dei regolamenti ministeriali e di circolari, graduatorie per il diritto allo studio, provvedimenti di ammissione agli albi professionali, nonché tutti gli atti a carattere generale o rivolti a destinatari indeterminati.

I documenti in questione saranno immediatamente resi disponibili presso i locali per la consultazione e ciascun ufficio predisporrà l'indice dei documenti di propria competenza e ne curerà l'aggiornamento.

La visione del documento oggetto della richiesta di accesso, diverso da quelli posti nei locali di consultazione di cui sopra, ha luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. Potranno anche destinarsi locali idonei per un agevole esame dei documenti, curando tuttavia che vengano adottate le opportune misure di vigilanza. Ove non sia possibile mettere il documento a disposizione dell'interessato contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, lo stesso è reso, comunque, disponibile in un giorno che sia il più vicino possibile alla data di accoglimento della domanda, tenendo conto del tipo di documento e del tempo occorrente, nonché della difficoltà per il suo reperimento, e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono selezionate le parti di cui deve essere assicurata la disponibilità. Della presa visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie ovvero a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informatici, l'accesso sarà consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'Amministrazione. Ove tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente. In tal caso la copia non può essere rilasciata quale copia autentica.

Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, le medesime copie, predisposte dall'Amministrazione nel termine di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, rimangono depositate presso l'ufficio competente per sessanta giorni dal momento in cui l'accesso è consentito. Qualora non vengano ritirate entro tale termine la pratica è archiviata ed il richiedente deve presentare una nuova richiesta di accesso.

In ogni caso la consegna di copia del documento al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta da quest'ultimo.

Se l'interessato chiede di ricevere tramite servizio postale le fotocopie dei documenti richiesti, queste sono trasmesse, all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento da parte del destinatario dell'importo dovuto per la trasmissione, calcolato dall'Ufficio sulla base dell'esame della richiesta, da corrispondersi mediante versamento su conto entrate dello Stato, da effettuarsi con le seguenti modalità: versamento sul capo XI del Ministero della giustizia, capitolo 3530 «entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della giustizia», Centro di Responsabilità (C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi», U.P.B. 10.2.1 direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato ovvero attraverso opportuno bollettino di c/c postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, all'uopo indicando la causale del versamento. La quietanza o la ricevuta di versamento deve essere inviata all'ufficio competente [1].

Nel caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete o non accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Tali copie, ove possibile, devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.

5) *Rimborso delle spese ed imposta di bollo per il rilascio delle copie.*

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione secondo quando disposto dalle delibere del consiglio di amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e del consiglio di amministrazione degli archivi notarili dell'8 novembre 1994 e in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993, prot. n. UCA/27720/928/46, all'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 da tre a quattro copie e così di seguito. Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente.

La tariffa può essere annualmente modificata dai suddetti consigli di amministrazione in base al costo del servizio.

Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali o una procedura di ricerca di particolare difficoltà ovvero richieda formati specifici su carta speciale, la determinazione del corrispettivo è effettuata dal Ministero, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, diritti di ricerca e di visura.

Qualora, infine, le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti: l'ufficio ne cura l'annullo con bollo e data.

[1] Il presente comma è stato così modificato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

6) *Archivi delle istanze di accesso.*

Gli archivi di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, dovranno essere istituiti presso gli uffici destinatari delle domande di accesso.

Le richieste di accesso sono catalogate sia cronologicamente che in riferimento ai soggetti richiedenti e al procedimento cui si riferiscono e sono aggiornate con le informazioni successive relative al caso.

Gli uffici già dotati di strumenti informatici provvedono ad adottare mezzi idonei per salvaguardare le informazioni dalla distruzione e dalla divulgazione non autorizzata.

Roma, 8 marzo 2006

Il Ministro della giustizia: CASTELLI

ALLEGATO 1

Al Ministero della giustizia

Ufficio ....

Il sottoscritto:

cognome .... nome: .... data di nascita ...., residenza .... recapito telefonico ...., documento d'identificazione .... amministrazione richiedente .... , ufficio di appartenenza ...., motivi della richiesta .... , indicazione dell'interesse alla visione (per i portatori di interesse pubblici o diffusi) .... soggetto rappresentato e indicazione dei poteri di rappresentanza .... ; generalità dell'accompagnatore ed estremi del documento di identificazione .... ; documenti allegati a sostegno della richiesta .... ,

chiede:

1) di prendere visione;

2) di ottenere copia, dei seguenti documenti: ....

1) amministrazione .... autorità che ha emanato/detiene stabilmente il documento (responsabile del procedimento) .... data del documento .... oggetto del documento .... destinatario del documento .... ;

2) amministrazione .... autorità che ha emanato/detiene stabilmente il documento (responsabile del procedimento) .... data del documento .... oggetto del documento .... destinatario del documento .... ;

3) amministrazione .... autorità che ha emanato/detiene stabilmente il documento (responsabile del procedimento) .... data del documento .... oggetto del documento .... destinatario del documento ....

Data, ...

Firma del richiedente

....

06A03624

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato relativo al decreto 25 novembre 2005, recante: «Individuazione del limite di accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, nonché dei criteri di priorità da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni medesime.».

Si comunica che il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2005, è stato registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2006, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 345.

06A03633

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento provvisorio dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale FENALCA

Con decreto ministeriale 28 marzo 2006 è stata approvata, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Federazione nazionale autonoma lavoratori commercianti e artigiani - FENALCA., dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Fenalca, che la predetta Federazione ha costituito con atto pubblico 28 luglio 2005.

Il riconoscimento definitivo sarà concesso a condizione che sia accertata, entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento stesso, avanzata l'8 agosto 2005, la realizzazione del progetto previsto all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 152/2001.

06A03596

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata con Reg. (CE) n. 1263 del 1º luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dall'azienda San Leo Carpegna S.r.l., unico produttore riconosciuto ed operante per la lavorazione del «Prosciutto di Carpegna» D.O.P. con sede in Carpegna, via Petricci.

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Prosciutto di Carpegna», comprensiva delle mere correzioni e delle necessarie integrazioni, riguarda in particolare gli elementi che favoriscono la tracciabilità e il controllo della produzione, nonché la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì che l'art. 9 del citato Reg. (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati Membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate

Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Marche.

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta «Prosciutto di Carpegna» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO DI CARPEGNA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna» è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Prosciutto di Carpegna» debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti di Parma e S. Daniele. Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai dieci mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il peso delle cosce fresche rifilate (taglio corto) non deve essere inferiore a 12 kg.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dalla struttura di controllo indicata nel successivo art. 7.

L'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata del comune di Carpegna (provincia di Pesaro-Urbino, regione Marche).

Il regime climatico dell'area di elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.

Art. 3.

Materie prime

Il «Prosciutto di Carpegna» è derivato dalle cosce dei suini pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art. 2. Nel procedimento di salatura si impiega cloruro di sodio marino macinato a secco.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra 0 e 1º C, successivamente si procede alla rifilatura con «Taglio corto classico».

Le cosce così preparate sono consegnate, entro 96 ore dalla macellazione, allo stabilimento di elaborazione, avendo cura che il prodotto, se non viene lavorato entro le 24 ore dalla consegna, sia riposto in un ambiente a temperatura compresa tra - 1º C e + 4º C.

Entro le 24 ore dall'arrivo delle cosce fresche nello stabilimento di elaborazione, le stesse vengono sottoposte ad apposito massaggio con spremitura dei grandi vasi sanguigni e quindi al successivo primo procedimento di salagione con impiego di cloruro di sodio marino macinato a secco.

Le cosce così preparate sono tenute fino a sette giorni in locali con condizioni di temperatura non inferiore a 0º C e di umidità elevata. Dopo di che si procede alla rimozione del sale residuo in superficie ed all'ulteriore massaggio con spremitura dei vasi sanguigni.

Successivamente si passa alla seconda salagione, effettuata in locali ad atmosfera controllata, che si protrae per non oltre 11 giorni.

Dopo l'eliminazione del sale in eccesso mediante battitura e spazzolatura segue una fase di maturazione in ambienti con temperatura e umidità controllate, per circa due mesi. Successivamente si ha una fase di prelavaggio, lavaggio ed asciugatura. Infine si effettua la prestagionatura sempre in condizioni ambientali controllate tali da favorire una lenta riduzione del tenore di umidità delle cosce. Caratteristica di questa fase è la tradizionale legatura, mediante corda passata «a strozzo» nella parte superiore del gambo ovvero attraverso la foratura della cotenna in corrispondenza dell'osso dello stinco.

In seguito i prosciutti sono battuti, toelettati e stuccati utilizzando esclusivamente metodi tradizionali e manuali.

In tutte le fasi di lavorazione è vietato l'utilizzo di additivi chimici.

Art. 5.

Stagionatura

Dopo le stuccature il prodotto viene trasferito in appositi ambienti di stagionatura caratterizzati da temperature comprese tra i 5º C e 20º C ed umidità relativa del 65-80%. Durante la stagionatura è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nel comune di Carpegna. Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno di 13 mesi.

Art. 6.

Caratteristiche

All'atto della immissione al consumo il «Prosciutto di Carpegna» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

caratteristiche fisiche:

forma: tondeggiante, non globosa, tendente al piatto, con sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca;

peso: non inferiore a 8 kg;

aspetto al taglio: colore tendenzialmente rosa salmonato, con adeguata quantità di grasso solido, di colore bianco rosato all'esterno;

caratteristiche organolettiche:

profumo: delicato e penetrante di carne stagionata;

gusto: delicato e fragrante;

consistenza: tenera ed elastica delle carni;

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

umidità percentuale ricompresa nell'intervallo tra 57 e 63%:

rapporto sale/umidità (quoziente del rapporto tra la composizione percentuale in cloruro di sodio e la percentuale di umidità): compreso tra 7,8 ed 11,2;

rapporto umidità/proteine (quoziente del rapporto tra la percentuale di umidità e la percentuale di proteine totali): compreso nell'intervallo tra 1,9 e 2,5;

indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricoloroacetico - TCA - riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Il «Prosciutto di Carpegna» è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto.

Il contrassegno è costituito dal simbolo che segue nella figura 1, recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna» apposto con marchiatura a fuoco.

Figura 1.

Il prodotto viene commercializzato anche come «disossato pressato» o «disossato all'addobbo» previa asportazione totale dello stucco e dei grassi esterni superflui.

È consentito il confezionamento del prodotto, anche affettato, sottovuoto o in atmosfera modificata, utilizzando prosciutti stagionati di almeno 14 mesi.

Le successive fasi di porzionamento, affettamento e confezionamento e le modalità di attuazione delle predette operazioni, sono definite, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione tra il Consorzio di tutela incaricato dal MIPAF o in caso di sua assenza dal Ministero delle politiche agricole e forestali stesso, ed i soggetti interessati allo svolgimento di tali operazioni, purché le stesse non incidano sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, e siano idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

La designazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

Art. 9.

Elaborazioni e trasformazioni

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato il «Prosciutto di Carpegna», a seguito di processi di ulteriore elaborazione non previsti dal presente disciplinare, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione al di fuori della lista degli ingredienti, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

a) il «Prosciutto di Carpegna» costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

b) gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione di origine protetta riuniti nel Consorzio incaricato per la tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

06A03574

BANCA D'ITALIA

11º aggiornamento del 28 marzo 2006 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche: trasformazione delle scadenze e finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese.

1. Con deliberazione adottata il 22 febbraio 2006, su proposta della Banca d'Italia, il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha parzialmente abrogato il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242630, concernente la «Despecializzazione degli enti creditizi: operatività a medio-lungo termine».

In particolare, l'intervento abrogativo ha riguardato:

i paragrafi 1 e 3 del citato decreto ministeriale, in cui si disponeva che le banche e i gruppi bancari devono porre in essere misure idonee a prevenire e gestire i rischi derivanti da una elevata trasformazione delle scadenze; alla Banca d'Italia era demandata l'emanazione di istruzioni concernenti il contenimento delle immobilizzazioni finanziarie e le regole di equilibrio tra le scadenze dell'attivo e del passivo di bilancio;

il paragrafo 2 dello stesso decreto ministeriale, nel quale si stabiliva che la Banca d'Italia detta criteri volti a regolare la possibilità di operare in misura significativa nel comparto del credito a medio e lungo termine, secondo una logica di gradualità.

In attuazione delle disposizioni ora abrogate, la Banca d'Italia aveva emanato, in materia di trasformazione delle scadenze, istruzioni di vigilanza in cui si confermava l'obbligo, fissato direttamente dal decreto ministeriale, di contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro il limite del patrimonio (cd. «prima regola» di trasformazione delle scadenze) e si introducevano limiti all'utilizzo delle componenti meno stabili della raccolta per il finanziamento di attività a medio e lungo termine («seconda» e «terza» regola).

Dette istruzioni sono state modificate nel dicembre del 2003, in un'ottica di semplificazione e riduzione degli oneri regolamentari. In particolare, veniva stabilito che le regole di trasformazione delle scadenze dovessero trovare applicazione esclusivamente a livello consolidato, così da rendere la disciplina neutrale rispetto alle scelte organizzative dei soggetti vigilati; inoltre, era modificata la seconda regola ed eliminata la terza, in considerazione della migliorata capacità delle banche e dei gruppi di gestire i flussi finanziari.

Relativamente ai finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, le Istruzioni di vigilanza stabilivano che le banche dovessero contenere l'ammontare dei crediti della specie entro il limite del 20 per cento della raccolta complessiva; tale limite è stato innalzato al 30 per cento nel 2000, per tenere conto dell'accresciuta esperienza degli intermediari, anche di minori dimensioni, nello specifico comparto. Per le banche

dotate di elevata patrimonializzazione e adeguata situazione tecnica e organizzativa è stata prevista la possibilità di richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a operare oltre il suddetto limite.

2. L'introduzione di istituti prudenziali volti a limitare l'operatività a medio-lungo termine delle banche e dei gruppi bancari era connessa al completamento del processo di despecializzazione temporale dell'attività bancaria.

L'intervento abrogativo del CICR è motivato dalla considerazione che l'innovazione e lo sviluppo dei mercati finanziari, la diversificazione e la stabilizzazione delle fonti di raccolta, le più sofisticate tecniche di gestione integrata dell'attivo e del passivo, l'esperienza maturata nel comparto del credito oltre il breve alle imprese consentono alle banche di gestire e controllare autonomamente i rischi connessi allo squilibrio di scadenze dei flussi finanziari e al finanziamento degli investimenti produttivi.

L'intervento mira, inoltre, a rimuovere discipline vincolistiche non derivanti da norme comunitarie armonizzate, che possono produrre effetti negativi sulla competitività del sistema bancario e della piazza finanziaria italiani in un contesto di mercato aperto alla competizione transfrontaliera e caratterizzato da una crescente «concorrenza tra ordinamenti».

L'abrogazione delle disposizioni in questione non esime, peraltro, i responsabili organi aziendali delle banche e delle società capogruppo dal porre in essere le misure idonee a controllare e gestire, nell'ambito dei rischi connessi all'attività svolta, anche i rischi derivanti dal *mismatching* di scadenze dell'attivo e del passivo di bilancio e i rischi impliciti nell'attività di finanziamento a medio-lungo delle imprese.

* * *

Ciò posto, sono abrogati – a far data dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della citata deliberazione del CICR – i Capitoli 6 e 7 del Titolo IV delle Istruzioni di Vigilanza, concernenti rispettivamente i «finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese» e i «limiti alla trasformazione delle scadenze». È altresì abrogata la comunicazione della Banca d'Italia del dicembre 2003 (1), concernente la normativa sulla trasformazione delle scadenze.

Resta fermo il «limite generale all'assunzione di immobili e partecipazioni», di cui al Titolo IV, Cap. 9, sez. II, delle Istruzioni di vigilanza, che continua a trovare applicazione esclusivamente a livello consolidato. Tale limite, che sostanzialmente coincideva con la prima regola di trasformazione delle scadenze, trova autonomo fondamento nel decreto del Ministro del tesoro del 22 giugno 1993, n. 242632, in materia di «Partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi» ed è stato espressamente confermato dall'art. 1, comma 2, della richiamata delibera del CICR del 22 febbraio 2006.

---

(1) *Cfr.* Bollettino di vigilanza n. 12/2003

06A03616

ANAS S.P.A.

Provvedimenti autorizzativi concernenti il progetto relativo ai lavori per l'esecuzione del 3º Tronco - 1º Lotto - Stralcio A della s.s. 675 «Umbro-Laziale» (ex raccordo-Civitavecchia-Viterbo-Orte) compreso tra la s.s. 1-*bis* al km 21+500 e la s.p. Vetralla Tuscanica al km 5+800 da realizzarsi nei comuni di Viterbo e di Vetralla, in provincia di Viterbo, presentato da ANAS S.p.A.

Con la nota n. 8813/06 del 22 febbraio 2006 il S.I.T.T. - Servizio integrato per le infrastrutture e i trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha formalmente acclarato l'intesa Stato-regione ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 riguardante il Progetto definitivo relativo ai lavori per l'esecuzione del 3º Tronco - 1º Lotto - Stralcio A della S.S. 675 «Umbro-Laziale» (ex raccordo Civitavecchia-Viterbo-Orte) compreso tra la S.S. 1 bis al km 21+500 e la S.P. Vetralla Tuscanica al km 5+800 presentato da ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per il Lazio, con le raccomandazioni e prescrizioni contenute nei verbali delle quattro adunanze della Conferenza di servizi del giorno 18 aprile 2003, del giorno 16 maggio 2005, del giorno 20 giugno 2005 e del giorno 18 luglio 2005.

Con la disposizione DEC/DSA/04/00198 del 18 marzo 2004 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto definitivo relativo ai lavori per l'esecuzione del 3º Tronco - 1º Lotto - Stralcio A della S.S. 675 «Umbro-Laziale» (ex Raccordo-Civitavecchia-Viterbo-Orte) compreso tra la S.S. 1 bis al km 21+500 e la S.P. Vetralla Tuscanica al km 5+800 da realizzarsi nei comuni di Viterbo e Vetralla in provincia di Viterbo, presentato da ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Lazio.

Il testo integrale della nota S.I.I.T. indicata, i relativi verbali delle Conferenze di servizi e la disposizione del Ministero dell'ambiente DEC/DSA/04/00198 del 18 marzo 2004, sono disponibili per la consultazione presso gli uffici del S.I.T.T. - Servizio integrato per le infrastrutture e i trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, via Monzambano n. 10 - Roma e dell'ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Lazio, viale Bruno Rizzieri n. 142 - Roma.

I citati provvedimenti possono essere impugnati nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge n. 340 del 24 novembre 2000.

06A03565

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-086) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 4 1 2 *

€ 1,00